Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 141 del 18 giugno 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 giugno 2002 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 128

C O M U N I

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.

Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono riportati in ordine alfabetico in tre elenchi e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 24 giugno 2002.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

S O M M A R I O

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille;

Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/696, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita da abitazione principale;

Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attività industriali ed artigianali, ricadenti nelle vie indicate nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto ed ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4 per mille verrà applicata anche per i successivi quattro anni;

Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attività commerciali, industriali ed artigianali, ricadenti nella zona artigianale Val di Paglia in via S.S. Cassia ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4 per mille verrà applicata anche per i successivi quattro anni;

Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad attività commerciale ed artigianale e ricadenti nelle vie indicate nell'allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili, è pari a € 103,29, pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge.

(Omissis).

02A07981-1

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili:

a) 5,50 per mille per unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;

b) 5,50 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati;

d) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili;

2) per l'anno 2002 è fissata in € 103,291 la detrazione spettante alle unità immobiliari adibite dal proprietario ad abitazione principale;

3) di elevare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a € 170,431 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di € 12.911,42 (lire 25.000.000) aumentato di € 516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico;

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di € 15.493,71 (lire 30.000.000) aumentato di € 516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico;

4) di riconoscere la maggiore detrazione di cui al punto 3) su richiesta del contribuente, con autocertificazione attestante la presenza di ammissibilità, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a € 258,228 .

(Omissis).

02A07981-2

COMUNE DI AGUGLIARO

Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5 comma 4° e 5° reg. com. I.C.I., di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie o proprietà indivise;

5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5;

7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5 per la quale non è ancora ravvisabile alcuna inerzia) e D;

6 per mille per i terreni agricoli;

5,50 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;

1. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, secondo comma, D.Lgs. n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è di € 103,29 - rapportata all'anno;

2. di fissare un aumento di € 25,82 della suindicata detrazione per i seguenti immobili:

a) abitazione occupata da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;

b) abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare ditale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione guadagni oppure in mobilità;

c) abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a € 7.746,85 lordi annui;

Numero c/c per effettuare i versamenti 10049369 intestato a Comune di Agugliaro — Servizio I.C.I.

Termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia I.C.I.: scadenza presentazione dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

02A07981-3

COMUNE DI AIRUNO

Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue:

aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali;

aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta;

2. di confermare anche per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per abitazione principale di € 123,95;

3. di dare atto che le aliquote ICI di cui sopra hanno decorrenza dal 1° gennaio 2002 ai sensi art. 53, comma 16, della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, come sostituito dall'art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001.

(Omissis).

02A07981-4

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Si conferma l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs 504/92 e successive integrazioni e modificazioni, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 7 per mille;

abitazione principale e loro pertinenze (così come individuate dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.) 4,9 per mille.

Di introdurre l'aliquota agevolata del due per mille a favore dei proprietari dei fabbricati situati nel centro storico, così come individuato dal vigente piano regolatore generale, che eseguano interventi destinati:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali dall'Ufficio urbanistica del Comune;

al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico così come individuati e disciplinati dal titolo I del D. Lgs. 490/99,

tenendo conto che l'applicazione di detta aliquota deve avvenire dietro richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune, corredata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge, entro la fine del mese di inizio dei lavori; l'aliquota agevolata troverà applicazione per un periodo di tre anni da tale data.

Ai fini della predetta agevolazione, per recupero deve intendersi l'insieme degli interventi così come individuati dalla lettera *c)* dell'art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978 e in presenza di beni di interesse artistico o architettonico dall'art. 34 del testo unico 490/1999.

Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in € 113,62.

Di elevare la detrazione per l'abitazione principale a € 154,94 ai proprietari di immobili i cui nuclei familiari siano composti al massimo da due persone, di cui almeno una con età pari o superiore a 60 anni di età, il cui reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l'abitazione principale e relative pertinenze, sia composto dalle sole quote di pensione e non sia superiore a € 10.329,14. L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovrà essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata d'imposta.

(Omissis).

02A07981-5

COMUNE DI ALBINEA

Il comune di ALBINEA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 novembre 2001 e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

5,75 per mille per la generalità dei casi di imposta;

7 per mille per le aree edificabili;

7 per mille nel caso di unità abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica;

rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia;

2) di determinare in € 103,30 (lire 200.016) l'importo della detrazione per abitazione principale;

3) di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000 è stata recepita la facoltà prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis)

1) di integrare le misure delle aliquote approvate con deliberazione G.C. n. 110 del 20 novembre 2001, esecutiva, con le seguenti:

3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;

3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5 commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

02A07981-6

COMUNE DI ALLEGHE

Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:

aliquota agevolata del 5,5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota ordinaria del 7 per mille;

detrazione d'imposta di € 129,11 per l'abitazione principale;

L'abitazione principale così come individuata all'art. 7 del nuovo regolamento I.C.I. del Comune di Alleghe viene definita come quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà o di altri diritti reali del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata;

e) sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado secondo quanto previsto dal Codice civile, a condizione che le stesse siano usate come abitazioni principali dai parenti e che il soggetto passivo sia residente nel Comune a tal proposito il soggetto passivo dovrà darne avviso al Comune con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (il primo anno entro la naturale scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno in esame);

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con applicazione della medesima aliquota ed eventuale computo in diminuzione, per la parte residua, della detrazione per abitazione principale che non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al titolare dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto.

(Omissis).

02A07981-7

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5 per mille relativamente alla Imposta comunale sugli immobili, praticando una detrazione di € 104,00 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

02A07981-8

COMUNE DI ALTISSIMO

Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Altissimo per l'esercizio finanziario 2002;

2) di dare atto che la detrazione all'imposta, da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rimane fissata a lire 200.000.

(Omissis).

02A07981-9

COMUNE DI AMATO

Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-10

COMUNE DI AMBLAR

Il comune di AMBLAR (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili;

2. di mantenere in L. 300.000, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 2002.

(Omissis).

02A07981-11

COMUNE DI ANDALO

Il comune di ANDALO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione dei seguenti:

a) immobili censiti in catasto in categoria C6 per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille;

b) immobili censiti in catasto in categoria D1/D2 e classificati, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 16 novembre 1981 n. 23 e ss.mm., quali esercizi alberghieri a quattro o cinque stelle, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2002, in € 300,00 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi I.C.I.

(Omissis).

02A07981-12

COMUNE DI ANDRANO

Il comune di ANDRANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e di determinare in L. 154,94 annua la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale da sottrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta.

(Omissis).

02A07981-13

COMUNE DI ANDRIA

Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquote imposta comunale immobili

01	Aliquota ordinaria	5,5
02	Aliquota abitazione principale	5,0
03	Aliquota immobili del centro storico	3,0
04	Aliquota immobili delle imprese costruttrici non vendute (per i primi tre anni)	4,0
05	Detrazione abitazione principale: euro	129,12
06	Detrazione per immobile concesso in uso gratuito ai parenti di primo grado: euro	129,12
07	Detrazione per abitazione principale per l'anziano solo ultrasessantacinquenne: euro	258,24
08	Detrazione per abitazione principale per le famiglie con almeno un membro disabile con percentuale non inferiore al 66,66%: euro	258,24

a) aliquota al 6 per mille per le abitazioni sfitte o comunque a disposizione, per un periodo non superiore a due anni riferito al 1° gennaio 2002, di categoria catastale A ad eccezione delle A10 e quelle di campagna, anche diverse dalle A07;

b) aliquota al 6,5 per mille per le abitazioni sfitte o comunque a disposizione da oltre due anni riferiti al 1° gennaio 2002 di categoria catastale A ad eccezione delle A10 e quelle di campagna, anche diverse dalle A07;

c) aliquota al 2,5 per mille, relativa all'abitazione principale, per le famiglie che hanno un componente del nucleo familiare tossicodipendente, presso una comunità terapeutica, al 1° gennaio e, un reddito complessivo familiare non superiore a € 18.592,45. L'aliquota è elevata al 4 per mille se il reddito è superiore a detto limite.

(Omissis).

02A07981-14

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare contestualmente che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia di € 129,11.

(Omissis).

02A07981-15

COMUNE DI ARIANO IRPINO

Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2002, nel modo seguente le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) abilitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

b) altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.): 7 per mille;

c) immobili posseduti a titolo di proprietà o diritto reale o usufrutto ONLUS: 2 per mille;

d) detrazione abitazione principale 200.000.

(Omissis).

02A07981-16

COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Il comune di ARIANO nel POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di dare atto che per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l'anno 2001 con atto di consiglio comunale 22 marzo 2001, n. 4;

3. di fissare, pertanto, per l'anno 2002, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando le facoltà attribuite ai comuni dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art 3, commi 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:

a) nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nel 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati;

4. di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in € 113.62 (L. 220.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

5. di dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6. di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997 n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

7. di avvalersi nella facoltà di cui all'art. 3 comma 56 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-17

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

Il comune di ARSAGO SEPRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille e di applicare la detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per le abitazioni principali.

(Omissis).

02A07981-18

COMUNE DI ARTENA

Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

abitazione principale: 5 per mille;

altri immobili: 6,5 per mille;

terreni ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di € 103,29 (L. 200.000) per anno solare.

(Omissis).

02A07981-19

COMUNE DI ASSISI

Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. di determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

3. di determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4. di prendere atto che la detrazione per abitazione principale è pari ad € 103,291 (corrispondenti a L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-20

COMUNE DI ATRI

Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti misure di aliquote, detrazioni, e modalità di applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili:

aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;

detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,30 (L. 200.016);

aliquota 5,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che ciò risulti da atti aventi data certa;

aliquota 7 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-21

COMUNE DI AUGUSTA

Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2002 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo Comune sono stabilite nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 4 per mille;

immobili appartenenti alle categorie catastali D/1 - D/4 - D/5 - D/7 - D/8, 7 per mille.

2) Con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 304/92, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a L. 250.000 ed è usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed è rapportata al più breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di più soggetti passivi.

(Omissis).

02A07981-22

COMUNE DI AYAS

Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. sono stabilite come da deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 25 febbraio 2002 secondo i criteri deliberati nella stessa, più precisamente:

a) aliquota del 4 per mille generalizzata a tutti i cespiti imponibili;

b) ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma della legge 662/1996 e ai sensi dell'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 446/1997, si è stabilito che all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicata una detrazione forfetaria d'imposta di Euro 309,87 (Lire 600.000) fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A07981-23

COMUNE DI BADALUCCO

Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

confermare ed approvare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.

(Omissis).

02A07981-24

COMUNE DI BADIA CALAVENA

Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di confermare, ai fini I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2002 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

detrazione fino ad € 103,29 (L. 200.000) dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

02A07981-25

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di modificare, per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille prima casa;

6,5 per mille seconda casa in affitto;

7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione;

5 per mille per i proprietari che affittano la seconda casa con contratto concordato proprietari-inquilini;

4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni tre).

detrazione abitazione principale: L. 200.000 - Euro 103,29.

di dare atto che l'imposta sarà incassata direttamente utilizzando il c/c postale n. 10025468.

(Omissis).

02A07981-26

COMUNE DI BALME

Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 12 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di prendere atto che con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto «Imposta comunale sugli immobili anno 2002 - Aliquote» sono state confermate le aliquote I.C.I., ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettera *f)*, per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate:

6 per mille aliquota base;

3 per mille aliquota ridotta per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, sugli immobili inagibili o inabitabili o d'interesse storico o architettonico oggetto di interventi di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti.

di confermare la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, € 103,29.

di stabilire l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorché distintamente iscritte a catasto). Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.

(Omissis).

02A07981-27

COMUNE DI BARBANIA

Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. applicabile all'abitazione principale e ad una sua pertinenza nella misura del 6 per mille e la relativa detrazione nella misura di € 104,00 (arrotondamento delle L. 200.000) e di portare l'aliquota al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, in quanto, allo scopo di perseguire la realizzazione del programma amministrativo, risulta indispensabile aumentare le entrate per poter sostenere soprattutto nuovi investimenti e le maggiori spese di parte corrente, pur nel massimo sforzo di contenere i costi.

(Omissis).

02A07981-28

COMUNE DI BARBIANELLO

Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. di seguito indicate:

abitazione principale 5,5 per mille;

altri fabbricati 6 per mille;

aree fabbricabili 6 per mille;

terreni agricoli 6 per mille;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di € 103,29 (L. 200.000), elevata a € 258,23 (L. 500.000) per gli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti usata.

(Omissis).

02A07981-29

COMUNE DI BARDINETO

Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (cat. catastali B-C-D aree fabbricabili - unità immobiliari di cat. *A)* esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 6 per mille;

di confermare l'aliquota ridotta per le unità immobiliari di proprietà di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, stabilendo per tali unità imobiliari, una detrazione di € 103,29 rapportata al periodo dell anno durante il quale ai protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile.

(Omissis).

02A07981-30

COMUNE DI BASELGA DI PINÈ

Il comune di BASELGA di PINÈ (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;

4. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 130,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5. di dare atto che, a termini dell'art. 6 del regolamento, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione stabilite ai punti 2. e 4. le seguenti fattispecie:

a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purché il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-31

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2001, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e determinate con la propria deliberazione n. 13 in data 12 marzo 2001, nelle seguenti misure:

a) aliquote

ordinaria 5 per mille;

alloggi non locati 7 per mille;

b) detrazioni d'imposta

L. 200.000, controvalore in € 103,29, per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-32

COMUNE DI BERZO DEMO

Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di € 103,29 (L. 200.000), ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stata stabilita nella deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata.

(Omissis).

02A07981-33

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Ha confermato per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura unica pari al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari ad € 103,29.

(Omissis).

02A07981-34

COMUNE DI BEVAGNA

Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille;

2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/93, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della L. n. 662/96.

(Omissis).

02A07981-35

COMUNE DI BIANDRONNO

Il comune di BIANDRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 1º febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille;

(Omissis).

di concedere una detrazione da applicare all'importo relativo all'imposta comunale sugli immobili pari a € 103,29 (L. 200.000) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze) *ex* art. 24 regolamento comunale).

(Omissis).

02A07981-36

COMUNE DI BIBIANA

Il comune di BIBIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. abitazione principale prima casa e una pertinenza (comma 3-*bis*, art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) aliquota 5 per mille con la detrazione d'imposta di L. 200.000;

2. abitazione secondaria aliquota 6 per mille;

3. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità, l'imposta ha una riduzione del 50 per cento.

(Omissis).

02A07981-37

COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE

Il comune di BLEGGIO INFERIORE (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare in L. 250.000 per l'anno 2002, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e s.m., per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principalee sue assimilazioni ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale del soggetto passivo di tale tributo nonché alle sue pertinenze per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2. di stabilire che l'aliquota I.C.I. prevista per l'abitazione principale, per tutte le altre tipologie di fabbricati nonché per le aree fabbricabili viene fissata al 4 per mille anche per l'anno 2002.

(Omissis).

02A07981-38

COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA

Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

abitazione principale e sue pertinenze (anche se iscritte distintamente al catasto), 5,25 per mille;

per tutti gli altri immobilil 7 per mille;

2. di determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-39

COMUNE DI BOJANO

Il comune di BOJANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e del 5,8 per millle per le altre unità immobiliari compreso le aree fabbricabili.

di non apportare alcuna modifica alla detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-40

COMUNE DI BOLOGNANO

Il comune di BOLOGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) ordinaria 6 per mille;

b) abitazione principale 5 per mille;

c) detrazione abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

02A07981-41

COMUNE DI BORGHETTO D'ARROSCIA

Il comune di BORGHETTO d'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unità immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.;

5,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazione secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

02A07981-42

COMUNE DI BORGHETTO DI BARBERA

Il comune di BORGHETTO di BARBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare e quindi confermare anche per l'anno 2002, l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30 novembre 2000 5 per mille, tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2 e C6 e per non più di due pertinenze per ciascuna abitazione principale scelta dal contribuente;

b) di determinare per l'anno 2002 nella misura dei € 118,79 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30 novembre 2000;

c) di fissare nella misura del 6,25 per mille l'aliquota base di riferimento per l'anno 2002 da applicare agli immobili non compresi nel precedente punto *a).*

(Omissis).

02A07981-43

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

a) 7 per mille aliquota ordinaria;

b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alle fattispecie indicate all'articolo 5 del regolamento comunale;

c) 6 per mille nei confronti dei soggetti passivi che abbiano locato con contratto registrato unità immobiliari a soggetti i quali le utilizzino come abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-44

COMUNE DI BORGO SAN MARTINO

Il comune di BORGO SAN MARTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di fissare in € 103,30 la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa.

(Omissis).

02A07981-45

COMUNE DI BORZONASCA

Il comune di BORZONASCA (provincia di Genova) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con decorrenza 1° gennaio 2002;

2. di stabilire le detrazioni I.C.I. per la prima casa nelle seguenti misure: € 206,58 categoria catastale A2, euro 103,29 altre categorie.

(Omissis).

02A07981-46

COMUNE DI BOZZOLE

Il comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

2. di fissare in € 103,30 (L. 200.017) la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa ...*(Omissis)* ....

(Omissis).

02A07981-47

COMUNE DI BRUNELLO

Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare anche per il 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nel 2001 come segue:

4,8 per mille per abitazione principale con detrazione di € 103,29;

5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni.

(Omissis).

02A07981-48

COMUNE DI BUSCATE

Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 la seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale 5 per mille;

pertinenze 5 per mille;

terreni agricoli 6 per mille;

aree fabbricabili 6 per mille;

abitazione secondaria 6 per mille;

insediamenti produttivi 6 per mille.

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione è di € 104,00.

(Omissis).

02A07981-49

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

A. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura del 5 per mille;

B. per le abitazioni principali spetterà la detrazione pari a € 129,11 (L. 250.000).

(Omissis).

02A07981-50

COMUNE DI CA' D'ANDREA

Il comune di CA' d'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002;

aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,8 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille;

di confermare, per l'anno 2002, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevabili a € 139,44, limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari, o comunque possessori di quell'unico immobile e, ad abitazioni, che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non superiore ad € 13.118,01, elevabile di € 3.253,68 per il coniuge a carico e di € 1.032,91 per ogni figlio a carico.

La maggiore detrazione è riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dell'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione;

di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a*), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di confermare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzabiti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;

di richiamare la delibera di C.C. n. 11 del 28 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la disposizione regolamentare in materia di I.C.I. disciplinante il trattamento delle pertinenze dove cita: «*(Omissis)* delimitare l'estensione dell'aliquota agevolata alla sola categoria catastale C6 (autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale».

La predetta disposizione riguarda l'aliquota agevolata e non le detrazioni stabilite per unità immobiliare adibite ad abitazione principale, pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza.

(Omissis).

02A07981-51

COMUNE DI CABIATE

Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-52

COMUNE DI CADONEGHE

Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

5,3 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

9 per mille per le abitazioni non occupate per almeno un anno;

4 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, così come previsto dall'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'I.C.I.;

6,6 per mille per le restanti fattispecie impositive;

2. di fissare per l'intero anno 2002 la detrazione per abitazione principale pari a € 300,00;

3. di non considerare alloggi non locati quelli realizzati dalle imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati.

(Omissis).

02A07981-53

COMUNE DI CALUSO

Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Il comune di Caluso con atto G.C. n. 18 del 6 febbraio 2002 ha confermato per il 2002 le aliquote I.C.I.(*) già vigenti per l'anno 2001 e approvato la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 124,00 (L. 240.000).

(*)NOTA: per l'anno 2002 aliquote e detrazioni sono così sintentizzabili:

Abitazione principale: 5 per mille;

Pertinenze abitazione principale come definite dal regolamento: 5 per mille;

Detrazione abitazione principale: € 124,00 (L. 240.000);

Altri fabbricati: 6 per mille;

Fabbricati sfitti da almeno un anno: 7 per mille;

Terreni agricoli: 5 per mille;

Aree fabbricabili: 6 per mille.

(Omissis).

02A07981-54

COMUNE DI CAMERANO

Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1° gennaio 2002, a conferma di quelle vigenti nell'anno 2001:

abitazione principale 5,6 per mille, comprese le pertinenze dell'abitazione principale tenuto conto che l'agevolazione è limitata per regolamento ad una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6;

abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille;

immobili di proprieta di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.: 5,6 per mille;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5,6 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

3. di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla legge n. 662/96 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000 pari a € 103,29, dando atto che essa potrà essere applicata anche alle pertinenze, limitatamente al caso in cui, dopo averla applicata sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, risulti ancora una eccedenza della medesima;

4. di applicare, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto precedente e quindi pari a € 206,58, nel caso in cui l'abitazione risulti posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal decreto-legge n. 50/97 convertito con legge n. 122/97, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto 3) e quindi pari a € 206,58 nel caso in cui almeno un compo-

nente del nucleo familiare del soggetto d'imposta che occupa l'abitazione principale risulti portatore di handicap con un grado di invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione abbia compiuto al massimo il sessantacinquesimo anno di età. Il soggetto d'imposta che usufruisce della maggiore detrazione deve presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione, apposita dichiarazione attestante il grado di invalidità, allegando il certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale. Tale agevolazione è valida anche nel caso in cui il soggetto d'imposta sia egli stesso un portatore di handicap con gli stessi requisiti di cui sopra.

(Omissis).

02A07981-55

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicemrbe 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota e la detrazione dell'imposta I.C.I. da applicare all'anno di imposta 2002 nel territorio comunale è stabilita come segue:

a. aliquota unica del *5,5* per mille;

b. detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103.29.

(Omissis).

02A07981-56

COMUNE DI CAMPOLATTARO

Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i. per l'abitazione principale;

di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti immobili;

di confermare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di L. 250.000, pari ad € 129,11;

di confermare un'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

02A07981-57

COMUNE DI CAMPOROSSO

Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate:

terreni:

terreni agricoli: 4 per mille;

altri terreni: 5 per mille;

abitazioni:

abitazione principale e sue pertinenze, utilizzata direttamente dal proprietario: 4 per mille;

altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il 2 grado: 5 per mille;

altre abitazioni locate con regolare contratto: 6,5 per mille;

altre abitazioni sfitte: 7 per mille;

altri immobili:

non pertinenziali alla prima casa - sfitti: 7 per mille;

non pertinenziali alla prima casa - locati con regolare contratto: 6,5 per mille;

2. di determinare altresì in € 114,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa;

(Omissis).

02A07981-58

COMUNE DI CANDELO

Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di fissare, confermando le disposizioni già assunte con D.G.C. n. 231 del 5 dicembre 2000 valevole per l'anno 2001, le seguenti aliquote e misure I.C.I. per l'anno 2002:

5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze;

2 per mille, agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi:

a) per unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio;

immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;

b) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), così come zonizzati dal Piano regolatore comunale, oggetto di recupero edilizio;

c) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscano pertinenza ad un fabbricato esistente;

d) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi.

L'aliquota agevolata di cui sopra è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica:

6.50 per mille per tutti gli altri casi;

detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-59

COMUNE DI CANDIDA

Il comune di CANDIDA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:

aliquota unica: 5,5 per mille.

(Omissis).

02A07981-60

COMUNE DI CANNETO PAVESE

Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille;

di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge.

(Omissis).

02A07981-61

COMUNE DI CANNOBIO

Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 2002, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. così come segue:

l'aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse così come previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

l'aliquota del 7 per mille per i fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati comprese le pertinenze delle stesse;

l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalle abitazioni principale e relative pertinenze alle stesse;

2. di fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-62

COMUNE DI CANOSA SANNITA

Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 2 febbraio 2002 - 20 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

2. di confermare in € 103,29, misura minima fissata dalla legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di stabilire in € 154,94 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo disabile totale o invalido di grado non inferiore al novanta per cento o che presenti nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella detta situazione.

(Omissis).

1. Di modificare, *(omissis)*, il punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2002 come di seguito:

«Di stabilire in € 154,94 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi disabili residenti nel comune, riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992 con indennità di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione».

(Omissis).

02A07981-63

COMUNE DI CAPODRISE

Il comune di CAPODRISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupati direttamente dai proprietari;

2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli immobili destinati ad altri usi, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

3. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione di € 129,11 (L. 250.000), per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupati direttamente dai proprietari.

(Omissis).

02A07981-64

COMUNE DI CARERI

Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-65

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il comune di CAROBBIO degli ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sarà applicata nella misura unica di € 103,29 (L. 200.000), come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonché dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997;

3. di dare atto, altresì, che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sarà, quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di € 103,29.

(Omissis).

02A07981-66

COMUNE DI CARTOSIO

Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17-27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che il consiglio comunale adotterà le opportune determinazioni in merito all'ammontare della detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi, come pure su ogni altro aspetto attinente all'ordinamento del tributo.

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica di € 103,29 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

2. di riconoscere la detrazione di cui al punto 1, come per l'anno precedente, anche per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell'abitazione in questione;

3. di dare atto che l'applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al precendente punto 3, è subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre 2002.

(Omissis).

02A07981-67

COMUNE DI CASAL BORGONE

Il comune di CASAL BORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002, con effetto dal 1° gennaio 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 540/1992 così come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, rimane fissata in € 113,62.

(Omissis).

02A07981-68

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

Il comune di CASALNUOVO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 7 per mille;

di stabilire l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati ad uso gratuito ai parenti fino al secondo grado così come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento comunale;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale e per quelle date in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, in L. 250.000, € 129,11 su base annua.

(Omissis).

02A07981-69

COMUNE DI CASANOVA LERRONE

Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6,7 per mille;

aliquota per abitazione principale: 6,3 per mille;

detrazione abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

02A07981-70

COMUNE DI CASARGO

Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, confermando la medesima aliquota già in vigore nell'anno 2001;

(Omissis).

3. di dare atto, altresì, che detta aliquota verrà applicata a tutti gli immobili del territorio comunale senza alcuna riduzione e/o agevolazione per particolari categorie di immobili, salva la detrazione per la prima casa stabilita per legge.

(Omissis).

02A05703-71

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Il comune di CASOLA in LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:

a) per unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti nel comune di Casola: 6,5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta 7 per mille;

2. di confermare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a € 113,62.

(Omissis).

02A05703-72

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

Il comune di CASSINETTA di LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002 nella misura già fissata per il 2001 ovvero: 6 per mille.

Detrazioni:

a) € 154,94 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (1 box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pen-

sione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) € 154,94 per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a € 77.468,54 riferito al solo valore di tale unità immobiliare e relativa pertinenza (1 box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) € 113,62 per coloro che non rientrano ai punti a e b e che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a € 113.620,52;

d) € 103,29 per coloro che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale delle unità immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a € 113.620,52.

Il versamento va effettuato su bollettino di c/c postale n. 177469 intestato a: Servizio Riscossione Tributi — I.C.I. Concessione di MILANO «A» — CARIPLO ESA.TRI. S.p.a. — via della Chiusa n. 2 — Milano.

La dichiarazione per le variazioni I.C.I. intervenute nell'anno 2001 va presentata: su modello ministeriale entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

02A05703-73

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Il comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 10/2002 che ha riconfermato per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I., come già fissate per l'anno 2001 e cioè:

terreni agricoli e abitazione principale: 5 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

di determinare in € 104,00 la detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale stabilendo che la parte della predetta detrazione non fruita sull'imposta per l'abitazione principale, in ossequio alla circolare del Ministero delle finanze 25 maggio 1999 n. 114/E e seg., potrà essere scomputata dall'imposta dovuta per un box per ogni unità immobiliare rispetto alla quale risulta il beneficio della detrazione non fruita in toto, confermando per il predetto box, rientrante nella categoria altri fabbricati, l'assoggettamento all'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

02A05703-74

COMUNE DI CASTELBIANCO

Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di determinare per il 2002 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in Comune per l'unità immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.

6,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

02A05703-75

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Il comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:

A) aliquota del cinque per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per quelle concesse in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al primo grado;

B) aliquota ridotta del cinque per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

C) aliquota del sei virgola sei per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

D) aliquota del sette per mille da applicare agli alloggi non locali, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze;

l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;

E) aliquota del cinque per mille da applicare agli immobili di proprietà di Imprese e destinati alla vendita;

F) aliquota del tre per mille, da applicare al valore degli immobili concessi in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (per alloggi dati in locazione facendo riferimento ai contratti stipulati secondo «Accordi Territoriali»);

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 662/23 dicembre 1996;

3. di determinare in (€ 103,29 pari a lire 199.997) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e in (€ 154,94 pari a lire 300.005) la detrazione per i seguenti casi:

A) famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) 65 anni di età dei componenti compiuti alla data del 1° gennaio 2002;

3) condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a € 8.005,00 pari a lire 15.499.841 annui lordi riferito all'anno 2001 nel caso di una persona sola o non superiore a € 12.395,00 pari a lire 24.000.067 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;

4) ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non è considerato seconda casa;

B) famiglie numerose con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2002.

Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 2002;

3) reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a € 38.734,00 (pari a lire 74.999.482) lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono € 7.747,00 (pari a lire 15.000.284) lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

4) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di € 51,65 (pari a lire 100.008) è subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà immobiliare;

4. di determinare le seguenti modalità applicative dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3):

i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 30 giugno 2002 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 2002 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 30 giugno 2002;

l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di € 154,94 (pari lire 300.005);

5. di applicare la detrazione di € 103,29 (pari a lire 199.436) anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 e all'art. 8, comma 9, del regolamento dell'I.C.I.;

6. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55 comma 1).

(Omissis).

02A05703-76

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

Il comune di CASTELFRANCO in MISCANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. fissare, per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a € 103,29, nulla variando rispetto allo scorso anno.

(Omissis).

02A05703-77

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale già in vigore per l'anno 2001 apportando le modifiche di seguito indicate:

1. le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale, nonché quelle locate a residenti, con un contratto di locazione regolarmente registrato sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille;

2. le unità immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti e/o affini entro il primo grado in linea retta e entro il secondo in linea collaterale sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille;

3. le pertinenze delle unità immobiliari di cui punti 1 e 2 in un numero massimo di due (categorie catastali C2, C6) vengono pure assoggettate all'aliquota del 5 per mille.

L'ammontare di detrazione è unico e se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima;

4. le unità immobiliari sfitte, nonché quelle a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alle aliquote del 6 per mille;

5. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

6. le unità adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

7. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

8. tutti gli altri beni immobili (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attività produttiva ecc.) indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille:

9. detrazione per l'abitazione principale € 103,29;

10. concessionario di riscossione «Padana Riscossioni S.p.a.» c/c postale n. 300293.

(Omissis).

02A05703-79

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Il comune di CASTELLO di CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Si è ritenuto opportuno confermare le aliquote e le detrazioni I.C.I. già vigenti nell'esercizio precedente: aliquota al 6 per mille per tutte le unità immobiliari e detrazione per l'abitazione principale pari a €129,11.

(Omissis).

02A05703-80

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sotto riportate:

aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 5,5 per mille;

aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 4 per mille;

aliquota per aree edificabili 4 per mille;

aliquota per immobili classificati o classificabili in categoria D2 (alberghi e pensioni) 4 per mille;

aliquota per abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura 4 per mille;

aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4,5 per mille.

(Omissis).

02A07981-81

COMUNE DI CASTELMOLA

Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota unica I.C.I. al 5,5 per mille;

2. determinare l'importo di detrazione per la prima casa di abitazione, in lire 350.000 (€ 180,76).

(Omissis).

02A07981-82

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO

Il comune di CASTIGLIONE FALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille con riferimento alla prima casa e con detrazione unica di € 103.29 estendibile alle pertinenze identificate ai sensi di legge;

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille con riferimento a tutti gli altri immobili e fabbricati;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 258,22.

(Omissis).

02A07981-83

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

In merito all'imposta comunale degli immobili (I.C.I.).

1. di mantenere per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2001 come appresso indicate:

a) 4,5 per mille - prima casa: unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage - autorimessa - posti auto e box);

b) 4,5 per mille - immobili ad uso abitativo affittati con regolari contratti di locazione ed utilizzati come prime case;

c) 5,5 per mille - altre destinazioni diverse dall'uso abitativo (negozi, uffici, industrie) ed aree fabbricabili;

d) 4,5 per mille - abitazioni principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune;

e) 7 per mille - immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non ricompresi nei casi precedenti e relative pertinenze;

2. fissare in € 103.29 l'importo della detrazione sull'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze dell'abitazione principale, se non ha trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-84

COMUNE DI CASTIGNANO

Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni I.C.I. applicate nel 2001 e di seguito specificate:

aliquota ordinaria - 6 per mille;

aliquota abitazione principale - 5 per mille;

detrazione per abitazione principale € 103.29;

detrazione per abitazione principale abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2002 € 154.94;

detrazione abitazione principale dei nuclei familiari residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione Ripaberarda € 154.94.

(Omissis).

02A07981-85

COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione dal applicare per gli immobili adibiti ad abitazione prinicipale di € 103.29 (L. 200.000) annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione.

(Omissis).

02A07981-86

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili;

2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare in € 113.62 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2) così come deliberato con d.c.c. n. 12 del 28 febbraio 2000, dando atto che qualora detto ammontare non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta per le pertinenze.

(Omissis).

02A07981-87

COMUNE DI CAVEDINE

Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale - 5 per mille;

altre unità immobiliari - 5 per mille;

aree edificabili - 7 per mille;

2. di determinare per l'anno 2002 in € 150,00, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-88

COMUNE DI CAVRIGLIA

Il comune di CAVRIGLIA (provincia di Arezzo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. per l'anno 2002 le aliquote e tariffe di competenza comunale sono riconfermate nella misura deliberata per il decorso esercizio anno 2001, secondo la elencazione qui di seguito riportata:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, (*omissis*).

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

2. aliquota agevolata da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte a catasto 4,5 per mille;

3. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela ed in linea collaterale nell'ipotesi di parentela entro il terzo grado ed adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille;

4. aliquota da applicare per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,8 per mille;

5. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2.: 7 per mille;

6. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

7. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,8 per mille;

8. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

6.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituto dalle regioni: 4,5 per mille;

6.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;

9. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,8 per mille.

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

III. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durate il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

(Omissis).

02A07981-89

COMUNE DI CELANO

Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis),* le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili anno 2002 di seguito indicata:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5 per mille per ogni altro tipo di immobile.

(Omissis).

02A07981-90

COMUNE DI CELLARENGO

Il comune di CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per il corrente anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di € 103,29;

3. di confermare anche per il corrente anno il valore venale delle aree edificabili nella misura di € 25,82 al mq ai fini dell'I.C.I.

(Omissis).

02A07981-91

COMUNE DI CELLENO

Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel modo seguente:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a prorietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 (€ 103,29);

(Omissis);

di dare atto che sono equiparati alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado ed al coniuge anche se separato.

(Omissis).

02A07981-92

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di adottare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:

l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di € 113,00;

l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di € 258,00 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilità;

l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali;

l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato;

l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille per i nuovi insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali, per la durata di anni 3 dal rilascio dell'agibilità;

l'esecuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3.

(Omissis).

02A07981-93

COMUNE DI CEMBRA

Il comune di CEMBRA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili.

2. di determinare la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il primo grado in € 155,00 pari a L. 300.112.

(Omissis).

02A07981-94

COMUNE DI CENATE SOPRA

Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille;

2. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 437 dell'8 agosto 1996, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a € 103,29;

3. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: genitori ai figli e viceversa figli ai genitori, senza ulteriori detrazioni;

4. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali.

(Omissis).

02A07981-95

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO

Il comune di CENCENIGHE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure, provvedendo, per i motivi in premessa evidenziati, ad apportare le seguenti integrazioni e precisazioni:

a) 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, anche se con rendita catastale distinta; abitazioni date in locazione con contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 5 della legge n. 431/1998; unità e pertinenze concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, da possessore residente ai suoi familiari (parenti entro il primo grado in linea retta);

b) 0 per mille, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, per tre anni dall'inizio dei lavori volti:

al recupero di unità inagibili o inabitabili;

al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico;

alla realizzazione di autorimesse o posti macchina anche pertinenziali;

all'utilizzo di sottotetti;

c) 0 per mille per utilizzo di fabbricati ex rurali (stalle e fienili) esclusivamente adibiti a ricovero attrezzi o legna;

d) 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

di confermare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 129,11.

(Omissis).

02A07981-96

COMUNE DI CENTALLO

Il comune di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) altre unità immobiliari: 5 per mille;

c) terreni agricoli: 5 per mille;

d) aree edificabili: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale e pertinenze pari ad € 108,46.

(Omissis).

02A07981-97

COMUNE DI CERCHIO

Il comune di CERCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Cerchio nella misura del 6,5 per mille *(omissis).*

(Omissis).

02A07981-98

COMUNE DI CHALLAND SAINT VICTOR

Il comune di CHALLAND SAINT VICTOR (provincia di Aosta) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

aliquota unica 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 350.000 (€ 180,76).

(Omissis).

02A07981-99

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Il comune di CHAMPDEPRAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille;

2. di fissare in € 160,00 annui la detrazione per l'abitazione principale per il versamento dell'I.C.I. a decorrere dall'anno impositivo 2002.

(Omissis).

02A07981-100

COMUNE DI CHAMPORCHER

Il comune di CHAMPORCHER (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Il comune di Champorcher (Aosta) ha adottato la seguente misura di aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per l'anno 2002.

La detrazione per la prima casa è fissata nella misura di legge ossia € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-101

COMUNE DI CHIAVARI

Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato, il 1° febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5,25 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Chiavari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonchè per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore.

(Omissis).

02A07981-102

COMUNE DI CHITIGNANO

Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, in applicazione degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune di Chitignano per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

a) nelle misura del 5,7 per mille del valore catastale dell'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della

finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) nella misura del 7 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi detto;

c) nella misura del 7 per mille del valore delle aree edificabili;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di € 103,29 annui (pari a L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-103

COMUNE DI CICAGNA

Il comune di CICAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

l'aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.

(Omissis).

02A07981-104

COMUNE DI CINIGIANO

Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002, le aliquote per l'I.C.I. come segue:

a) per l'abitazione principale e sue pertinenze (art. 5 regolamento I.C.I.): aliquota del 5 per mille;

b) per le unità immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esecente attività produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8: aliquota del 5 per mille;

c) per «altri fabbricati»: aliquota del 7 per mille;

d) per «aree fabbricabili»: aliquota del 6 per mille;

e) per i «terreni agricoli» l'imposta non è dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 annue per tutti i contribuenti senza distinzione alcune né di reddito né di condizione sociale.

(Omissis).

02A07981-105

COMUNE DI CINO

Il comune di CINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

ha determinato l'liquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e stabilito la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

02A07981-106

COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Il comune di CISANO sul NEVA (provincia di Savona) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

4,75 per mille per l'abitazione principale; con detrazione unica di € 103,29;

7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.

(Omissis).

02A07981-107

COMUNE DI COLLE BRIANZA

Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;

2. di confermare altresì, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

3. di confermare, per l'anno 2002, l'ammontare delle detrazioni così come risultano dal dispositivo della deliberazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2001 che di seguito si riportano:

A) si conferma, per l'anno 2002, in L. 200.000 (€ 103,30) l'importo da detrarre dall'imposta comunale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa;

B) si conferma, per l'anno 2002, in L. 500.000 (€ 258,23) l'importo da detrarre allorché il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:

a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. derivi da solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);

b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

c) soggetto passivo disoccupato nel 2001 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

C) di precisare che in relazione alle situazioni di cartattere sociale sopra indicate sub *a), b)* e *c)* il reddito imponibile I.R.PE.F. dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano con soggetto passivo, per l'anno 2001 non deve essere superiore a L. 21.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

(Omissis).

02A07981-108

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

Il comune di COLLE SAN MAGNO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le tariffe come di seguito indicate: aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 (€ 103,29) per la prima casa.

(Omissis).

02A07981-109

COMUNE DI CONCA DEI MARINI

Il comune di CONCA dei MARINI (provincia di Salerno) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'esercizio finanziario 2002 le stesse aliquote I.C.I. già vigenti nell'anno finanziario 2001:

6 per mille prima casa con detrazione L. 200.000;

6,4 per mille seconda casa;

2. di dare atto che l'agevolazione della aliquota al 6 per mille con relativa detrazione si applica, agli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi nonché da soci di cooperative edilizie-proprietà indivisa, residente nel comune, nonché ad immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-111

COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO

Il comune di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di fissare come di seguito le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:

a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille della base imponibile;

b) abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille della base imponibile.

(Omissis).

02A07981-112

COMUNE DI CONTIGLIANO

Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di stabilire che:

I) L'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per i soggetti passivi e per gli immobili è pari al 7 per mille, con effetto dal 1° gennaio 2002;

II) L'aliquota da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) è pari al 5,5 per mille;

III) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

IV) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

V) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

VI) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-113

COMUNE DI COREDO

Il comune di COREDO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis),* a valere per l'anno 2002, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di euro 258,23 pari a lire 500.003, stabilendo che detta detrazione spetterà proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterrà la caratteristica di prima abitazione;

2. di confermare a valere per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I., già in vigore nell'anno 2001:

a) 4,75 per mille quale aliquota ordinaria;

b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, è altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-114

COMUNE DI CORTANZE

Il comune di CORTANZE (provincia di Asti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare e determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

2. di dare atto che l'importo della detrazione fissa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge € 103,30 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-115

COMUNE DI COSSIGNANO

Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per il 2002, l'aliquota ordinaria unica I.C.I. nella misura del 6.3 per mille;

di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista dalla normativa vigente, pari a L. 200.000, € 103.29.

(Omissis).

02A07981-116

COMUNE DI CRESPINA

Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 tre aliquote I.C.I., come risulta dal seguente prospetto:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

unità immobiliare sfitte e non locate come definite all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille;

altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille;

2. di determinare, inoltre, per l'anno 2002 in € 155,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-117

COMUNE DI CROSIA

Il comune di CROSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

a) abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale: 4 per mille con detrazione di € 126,00;

b) altri immobili: 6,5 per mille;

c) non residenti: 6,5 per mille;

c) ulteriori detrazioni:

elevazione delle detrazioni da € 126,00 a € 186,00 per abitazione principale riferita ai seguenti nuclei familiari monoreddito composti da:

1. pensionati titolari dl pensione sociale o pensione integrata al minimo;

2. uno o più portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 74% senza indennità dl accompagnamento e con reddito inferiore a € 6.800,00;

3. vedovi con reddito familiare inferiore a € 6.800,00;

4. ragazze madri con reddito familiare inferiore a € 6.800,00;

5. un numero di componenti familiari non inferiore a 6 e con reddito familiare inferiore € 10.300,00.

(Omissis).

02A07981-118

COMUNE DI CUMIANA

Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

del 5 per mille indistintamente per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli (aliquota ordinaria);

del 7 per mille per alloggi non locati e/o tenuti a disposizione;

del 7 per mille per le aree fabbricabili;

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002, nella misura di € 103,30 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

02A07981-119

COMUNE DI CUPELLO

Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale I.C.I. in vigore nell'anno 2001, come segue:

5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili;

6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati;

7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati;

3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero dl immobili di interesse artistico o architettonico localinati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 97, n. 449;

2. di confermare rideterminando in € 103,29 la detrazione dell'mposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

02A07981-120

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Il comune di CUPRA MARITTIMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, e un'aliquota ridotta da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

di estendere tale riduzione agli immobili locati con contratto a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

di fissare una detrazione pari a € 103,29 da applicare all'imposta relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-121

COMUNE DI CUSANO MUTRI

Il comune di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

abitazione principale: 6 per mille;

abitazione individuate o individuabili nelle categorie catastali «A» per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;

aree edificabili: 7 per mille;

2. di stabilire che l'importo della detrazione per abitazione principale viene fissata nella misura di € 129,00 ai sensi dell'art. 3, comma 55.3 della legge n. 662/1992.

(Omissis).

02A07981-122

COMUNE DI CUTIGLIANO

Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;

pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate;

aliquota ridotta del 6,5 per mille:

alle aree classificate dal piano regolatore generale vigente come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori già stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 118 del 29 dicembre 1998;

aliquota ordinaria del 7 per mille:

applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A07981-123

COMUNE DI DECOLLATURA

Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

(Omissis), riconfermare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di € 129,11.

(Omissis).

02A07981-124

COMUNE DI DIMARO

Il comune di DIMARO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Dimaro nella misura:

1a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille.

detrazione per abitazione principale € 155,00;

1b) unità immobiliare residenziali non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

1c) immobili delle categorie A9, A10, A11, B, C, (limitatamente alle unità immobiliari non costituenti e pertinenze di unità immobiliari adibite ad abitazione), D, le aree fabbricabili ed ogni altra tipologia di immobile comunque non ricompresa nei punti 1A e 1B: 4,5 per mille.

(Omissis).

02A07981-125

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

Il comune di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come appresso specificato:

abitazione principale: aliquota 5 per mille - detrazione € 154,94;

altri immobili: aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

02A07981-126

COMUNE DI DON

Il comune di DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* nella misura unica del 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2002;

2. di determinare in € 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-127

COMUNE DI DURAZZANO

Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 4 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

applicare, per l'anno 2002 la stessa aliquota dell'I.C.I. vigente nell'anno 2001 del 5,5 per mille;

stabilire in L. 200.000 pari a € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-128

COMUNE DI ELMAS

Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista dall'articolo 17 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

5,5 per mille per le restanti fattispecie.

importo detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione del decreto legislativo n. 504/92: € 130,00;

importo della detrazione per le unità immobiliari di cui ai punti *a), b), c), d)* ed *e)* di cui all'articolo 17 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: € 50,00 limitatamente a n. 2 unità immobiliari in aggiunta all'unità immobiliare occupata dal soggetto passivo;

importo della detrazione per abitazioni principali di proprietà di soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido con invalidità al 100% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche nella misura di: € 180,00.

Articolo 17 vigente regolamento:

1. «La giunta comunale stabilisce annualmente, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa l'applicazione di una aliquota ridotta e/o di una detrazione d'imposta per le seguenti fattispecie e limitatamente ad un numero di unità immobiliari da quantificarsi:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed aventi presso la stessa la residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione;

e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

f) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità al 100% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

(Omissis).

02A07981-129

COMUNE DI ERBA

Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(omissis).

1. di approvare, *(Omissis)*, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.):

a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune e dei soggetti a cui sono stati assegnati alloggi da Istituto autonomo per le case popolari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorché separato o divorziato, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

(Omissis).

1. di approvare, *(omissis)*, per l'anno 2002, la detrazione nella misura di € 103,29 (L. 200.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;

2. di considerare, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al precedente punto 1), direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unità immobiliare:

l'abitazione concesse in uso gratuito ai familiari - parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge, ancorchè separato o divorziato, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono a residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di approvare, per quanto espresso in premessa, per l'anno 2002, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, la maggiore detrazione di € 154,94 (L. 300.000) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che gli interessati siano in possesso dei sotto specificati requisiti:

a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare non sia superiore a € 11.362,05 (L. 22.000.000), aumentabile:

a.1) di € 826,33 (L. 1.600.000), se nell'anno 2001 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

a.2) di € 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 2001. A tal fine sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini I.R.PE.F.;

a.3) di un ulteriore importo di € 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare a carico non autosufficiente;

b) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze ed accessori, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

4. di dare atto che:

sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a € 1.032,91 (L. 2.000.000) e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e cascelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

per la deteminazione del reddito complessivo lordo non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale e ai suoi accessori o pertinenze;

5. di dare atto che i soggetti interessati per avere diritto alla maggiore detrazione di cui al precedente punto 3. devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*;

6. di dare atto che la richiesta di cui al precedente punto dovrà essere presentata al comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3., od inviata mediante raccomandata entro tale data.

Nel caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale.

I contribuenti che avranno presentato la richiesta entro il suddetto termine potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. gia tenere conto della maggiore detrazione.

L'ufficio tributi si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre atta segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

02A07981-130

COMUNE DI ERBÈ

Il comune di ERBÈ (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. *(Omissis).*

2. di modificare la delibera di G.C. n. 3 del 28 gennaio 2002 avente per oggetto: «imposta comunale sugli immobili - determinazioni per l'anno 2002», come segue:

Descrizione dei cespiti e delle detrazioni	Aliquote e detrazioni
Aliquota ordinaria	7 per mille
Aliquota ridotta (unità immobiliari adibite ad abitazione principale)	6 per mille
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile fino a concorrenza dell'imposta)	€ 120,00
Aliquota per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse artistico o architettonico destinati ad abitazione principale; l'aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di due anni dalla data di abitabilità	3 per mille
Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta	6 per mille
Aliquota per contribuenti proprietari della sola unità immobiliare di residenza (comprese le pertinenze non locate, intendendo per pertinenza i fabbricati di categoria C/6) che siano pensionati, ultrasessantacinquenni e che abbiano un reddito non superiore al minimo vitale	6 per mille con detrazione di € 206

3. di stabilire per l'anno 2002, ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, il minimo vitale è il seguente:

reddito se persona sola: € 6.714,00;

reddito del nucleo famigliare: € 11.370,00.

(Omissis).

02A07981-131

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO

Il comune di FALCIANO del MASSICO (provincia di Caserta) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) altre unita immobiliari: 6 per mille;

c) terreni agricoli: 6 per mille;

d) aree edificabili: 6 per mille;

2. determinare per l'anno 2002 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-132

COMUNE DI FENEGRÒ

Il comune di FENEGRÒ (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni:

del 4,8 per mille per abitazione principale;

del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

detrazione per abitazione principale € 103,30;

2. di equiparare alle abitazioni principali:

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

c) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado;

3. sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

(Omissis).

02A07981-133

COMUNE DI FIANO ROMANO

Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria: 7 per mille;

2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille;

3. detrazione per l'abitazione principale: € 180,76 (L. 350.000);

4. detrazione per i proprietari di unica unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purchè titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi € 7.747 (L. 15 milioni): € 232,41 (L. 450.000).

(Omissis).

02A07981-134

COMUNE DI FILATTIERA

Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l' abitazione principale;

6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali;

2. di stabilire nella misura minima di € 103,29 la detrazione relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-135

COMUNE DI FOLLINA

Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, le misure vigenti delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come di seguito specificato:

a) aliquota ordinaria: 5 per mille;

b) aliquota per le seconde case: 6 per mille (intendendo per seconde case le unità immobiliari non adibite da parte del soggetto passivo ad abitazione principale per sé o per parenti di primo grado);

2. di confermare per l'anno 2002 in L. 250.000, la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

02A07981-136

COMUNE DI FORIO

Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Fissare:

1. al 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (figli), a patto che tali parenti risultino essere residenti in tali abitazioni;

al 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione, appartenenti alla categoria catastale «A»;

al 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali diverse dalla «A», (B, C, D) nonché sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli;

2. di confermare a L. 400.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari di proprietà adibite ad abitazione principale;

3. di confermare la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidità civile. È inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui è presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap;

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-137

COMUNE DI FOSSACESIA

Il comune di FOSSACESIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, nella maniera seguente:

abitazione principale dei residenti: 4 per mille;

tutte le altre unità immobiliari: 7 per mille;

immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative): 5,5 per mille;

unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro: 4 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione: 4,9 per mille;

fermo restando le detrazioni per la prima abitazione nella misura di €. 103,00 e le altre riduzioni e detrazioni dovute per legge, viene determinata una detrazione di €. 155,00 esclusivamente in alternativa alla riduzione ordinaria di € 103,00 per le seguenti fattispecie:

1. contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata dalla competente commissione A.S.L. ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;

2. contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell'anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell'abitazione principale;

3. contribuenti che contraggono matrimonio nell'anno 2002 e che sono residenti in immobili di proprietà di affini e parenti entro il terzo grado, concesso in comodato gratuito regolarmente registrato; la maggiore detrazione spetta anche per l'anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;

4. assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari.

I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al comune prima dell' effettuazione dei versamenti dell'imposta (giugno, dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l'ufficio tributi; in mancanza della domanda l'ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di € 103,00.

(Omissis).

02A07981-138

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata nella misura unica del 5,75 per mille;

2. di confermare contestualmente in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-139

COMUNE DI FRATTE ROSA

Il comune di FRATTE ROSA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;

b) 6,5 per mille per le altre tipologie di immobili;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati (l'eventuale locazione dell'immobile dovrà essere attestata mediante apposita autocertificazione, onde poter rientrare nella fattispecie b).

(Omissis).

02A07981-140

COMUNE DI FUCECCHIO

Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2002 le stesse aliquote del 2001 per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e precisamente:

a) 6 per mille:

1. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e ad esse equiparate;

2. unità immobiliari locate con contratto stipulato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a con contratto di equo canone ancora in essere;

3. unità immobiliari utilizzate direttamente e comunque non comprese nelle situazioni *b)*1 e *c)*1;

4. terreni agricoli;

b) 6,75 per mille:

1. unità immobiliari locale con contratti diversi da quelli citati nel punto *a)*2;

c) 7 per mille:

1. unità immobiliari non utilizzate o tenute a disposizione dal soggetto passivo;

2. aree edificabili;

2. di stabilire per l'anno 2002 in € 193,00 la detrazione per l'abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come dimora abituale di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento comunale;

3. di precisare che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti sono riferite ai mesi dell'anno in cui ricorrono le relative condizioni.

(Omissis).

02A07981-141

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2) di dare atto che all'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

02A07981-142

COMUNE DI GHISLARENGO

Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, in riferimento all'esercizio 2002, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili come segue:

prima casa: aliquota 5 per mille;

seconda casa: aliquota 5,5 per mille;

fabbricati produttivi: aliquota 6 per mille;

altro: aliquota 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale e relativa pertinenza € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-143

COMUNE DI GIOVE

Il comune di GIOVE (provincia di Terni) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) per l'anno 2002 confermare le aliquote I.C.I. già in vigore nell'anno 1999:

abitazione principale: 4,9 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille.

Prevedendo le seguenti agevolazioni:

riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti i fabbricati adibiti a prima abitazione in zona *A* - Centro storico, limitatamente ai comparti 1 - 2 - 3 (Giove vecchio);

riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli altri fabbricati siti negli stessi comparti della zona *A* - Centro storico, ove vengono eseguiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio così come definito dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, lettere *b)*, *c)*, *d)*, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

02A07981-144

COMUNE DI GOZZANO

Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1.1 Imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille;

aliquota abitazioni locate come abitazione (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 5 per mille;

aliquota alloggi non locati e non occupati: 7 per mille;

aliquota unità immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge n. 449/1979, o in caso di ristrutturazione): 3,5 per mille;

aliquota per abitazioni locale a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 - contratti tipo): 4 per mille.

(Omissis).

02A07981-145

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il comune di GREVE in CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota generale: 7 per mille;

aliquota per unità immobiliare di persone fisiche residenti nel comune adibita ad abitazione principale, nonché unità immobiliari previste dal vigente regolamento I.C.I.: 5,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione nei due anni precedenti: 9 per mille;

di determinare in € 103,29 la detrazione di imposta adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare in € 154,94, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2002:

ultra sessantacinquenni;

non esercitanti alcuna attività, fonte di reddito, di qualsiasi genere;

proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7, ed eventuali annessi di pertinenza;

la cui famiglia sia composta dal solo soggetto passivo o convivente con ultra sessantacinquenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere;

di elevare a € 258,22 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 2002:

pensionato il cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi) sia composto dal solo soggetto passivo con pensione minima I.N.P.S. e/o convivente con altri soggetti non possessore di redditi tutti, eventualmente, titolari di pensione pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.;

non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7, ed eventuali annessi di pertinenza;

di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale attestano l'esistenza delle predette condizioni.

(Omissis).

02A07981-146

COMUNE DI GREZZAGO

Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di applicare l'aliquota per le pertinenze dell'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille e pertanto rettificare la tabella allegata alla deliberazione di giunta comunale n. 145 del 29 novembre 2001 con cui è stata approvata l'aliquota I.C.I. anno 2002 nelle varie categorie;

2. di approvare la nuova tabella contenente le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili anno 2002 - all. *A* - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la presente ha effetto dal'1 gennaio 2002 atteso che non è possibile con norma regolamentare derogare a precise disposizioni legislative le quali prevedono l'estensione dell'aliquota ridotta stabilita per abitazioni principali anche per le pertinenze;

ALLEGATO *A*

5,5 per mille Immobili classificati nella categoria da A1 a A9 adibiti esclusivamente ad abitazione principale (risultante da residenza anagrafica) € 103.30 pertinenze relative all'abitazione principale.

Immobili classificati nella categoria da A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che lo utilizza come abitazione principale a condizione che abbia residenza anagrafica.

Ordinaria 6 per mille immobili non considerati pertinenze classificate in categoria C2, C6, C7 (box, cantine, tettoie chiuse o aperte) laboratori e locali di deposito categoria C3, terreni agricoli, negozi categoria C1, uffici categoria A10, edifici accatastati in categoria D, edifici adibiti ad uso strumentale il cui valore viene desunto dalle scritture contabili classificabili nella cat. D immobili classificati da categoria A1 a A9 utilizzati da Enti senza scopo di lucro;

7 per mille immobili classificati dalla categoria A1 aA9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che non lo utilizza come abitazione principale. Immobili classificati nella categoria da A1 a A9 non locati.

Aree fabbricabili.

Immobili realizzati per la vendita classificati in qualsiasi categoria.

4 per mille immobili dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a interventi recupero.

Immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a intervento di recupero.

Immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto oppure all'utilizzazione di sottotetti.

(Omissis).

AVVERTENZA:

la presente deliberazione sostituisce quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002, pagina 29, seconda colonna.

02A07981-538

COMUNE DI GRIANTE

Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: 4,5 per mille

2. di determinare per l'anno 2002, le seguenti detrazioni d'imposta:

detrazione d'imposta per abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

02A07981-147

COMUNE DI GUSPINI

Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille;

2. di confermare l'aliquota ridotta del 4,5 per mille per le abitazioni principali;

3. di confermare l'aliquota per le aree fabbricabili al 6 per mille;

4. di confermare la detrazione per abitazione principale pari a € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-148

COMUNE DI IMOLA

Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

2. di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unità abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,2 per mille, esclusivamente in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;

b) le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente regolamento I.C.I.;

c) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come defmite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.);

4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/92, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune.

Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi.

L'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille.

È fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

L'aliquota del 2 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate.

5. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in € 103,30;

6. di concedere un'ulteriore detrazione di € 103,30 su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2002) presentino all'ufficio tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto.

Ulteriori condizioni:

a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore a € 7.230,40 (L. 14.000.000) annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a € 1.549,37 (L. 3.000.000) annui per ogni ulteriore componente;

b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a € 30.987,41 (L. 60.000.000), annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (legge 104/92) o invalidità del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a € 36.151,98 (L. 70.000.000) annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (legge n. 104/92) o invalidità del 75% o superiore;

c) La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.

7. di revocare la precedente deliberazione giunta comunale n. 14 del 15 gennaio 2002, sostituita dalla presente.

ALLEGATO

Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per l'anno 2002.

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 le unità iminobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.

Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

A) unità immobiliare destinata ad abitazione e non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

B) unità inmiobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano;

C) abitazione concessa in uso gratuito a non familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile) o a familiare che non risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;

b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta allarticolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;

c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicare all'articolo 12 comma 1 lettera *c)* del vigente regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);

d) unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

(Omissis).

AVVERTENZA:

la presente deliberazione sostituisce quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002, pagina 38, seconda colonna.

02A07981-359

COMUNE DI IRSINA

Il comune di IRSINA (provincia di Matera) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, fatta salva la previsione di cui al successivo punto 3;

3. determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, per le aree e gli opifici ricadenti nell'area industriale «Valle del Bradano»;

4. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale al periodo dell'anno nel quale l'immobile è stato destinato ad abitazione principale e la detrazione va divisa fra gli stessi in parti uguali, a prescindere dalla percentuale di possesso;

(Omissis).

02A07981-149

COMUNE DI JESI

Il comune di JESI (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 7 per mille (aliquota ordinaria):

aree edificabili, fabbricati in genere ed alloggi in ristrutturazione;

b) 4 per mille (aliquota ridotta):

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione o l'alienazione di immobili (per tre anni dall'abitabilità e senza detrazione);

abitazioni principali (con detrazione di € 104,00) di contribuenti che abbiano compiuto il 65 anno di età entro il 31 dicembre 2001, ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione):

1. siano titolari di un'unica abitazione;

2. facciano parte di un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone e che abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2001 non superiore a:

€ 6.713,94, pari a L. 13.000.000 (una persona);

€ 10.845,59, pari a L. 21.000.000 (due persone);

3. che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

abitazioni principali (con detrazione di € 104,00) di contribuenti disoccupati alla data del 30 giugno 2002, ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione):

1. siano titolari di un'unica abitazione;

2. abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2001 non superiore a:

€ 6.713,94, pari a L. 13.000.000 (una persona);

€ 10.845,59, pari a L. 21.000.000 (per il nucleo familiare);

3. che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

abitazioni locate con contratto «controllato» e depositato: legge n. 431/1998 (senza detrazione);

c) 4,5 per mille (aliquota ridotta):

abitazione principale del soggetto passivo (se costituita da più unità immobiliari da certificare con apposita dichiarazione e con detrazione unica di € 104,00);

abitazioni concesse dal proprietario (senza detrazione e da certificare con apposito dichiarazione) in uso gratuito al coniuge, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, zii, nonni, nipoti, cugini, cognati, nuore, generi, suoceri): nelle fattispecie precedenti detrazione di € 104,00 in caso di utilizzo scambievole;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, purché la stessa non risulti locata (con detrazione di € 104,00);

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (con detrazione di € 104,00);

alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (con detrazione di € 104,00);

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purché la stessa non risulti locata (con detrazione di € 104,00);

d) 6 per mille (aliquota ridotta):

terreni agricoli ed abitazioni locate con contratto registrato.

(Omissis).

02A07981-150

COMUNE DI LAGLIO

Il comune di LAGLIO (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

a) 4,5 per mille: a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e degli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare), utilizzate da soggetti residenti in questo comune, nonché per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purché residenti.

b) 6,25 per mille: altre unità immobiliari;

2. di stabilire in euro 103,29, la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile in euro 154,94 unicamente per i titolari di pensione con trattamento al minimo e che non godano di nessun altro reddito o di altre unità immobiliari.

(Omissis).

02A07981-151

COMUNE DI LANDIONA

Il comune di LANDIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2002 al 5 per mille l'aliquota da applicare I.C.I., nonché in euro 113,63 la detrazione da applicare alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-152

COMUNE DI LAVELLO

Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare come determina per l'anno 2002 aliquota I.C.I. nelle misure di:

4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale;

6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;

2. di determinare come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di euro 113.62.

(Omissis).

02A07981-153

COMUNE DI LERICI

Il comune di LERICI (provincia di La Spezia) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2002:

a) aliquota ordinaria al 7 per mille;

b) aliquota ridotta al 4 per mille per:

le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;

le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto anagraficamente residente nel comune che le utilizzi come abitazione principale;

gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti;

l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata e non risulti concessa in uso gratuito a parenti e affini;

l'opera realizzata mediante interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);

gli immobili classificati catastalmente come C/1 che svolgono effettivamente l'attività commerciale nei centri collinari di Pozzuolo, Tre Strade, Solaro, Pugliola, La Serra e Carbognano;

l'unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale così come definito dall'art. 1 del regolamento approvato dal consiglio comunale;

l'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) l'aliquota del 5 per mille applicabile alle unità immobiliari accatastate con categoria C/1 (negozi, botteghe), C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori e magazzini di deposito), C/6 (box e garages), B/1 (collegi, convitti, ricoveri, ospizi), agli immobili inagibili e inabitabili individuabili come dall'art. 4 del regolamento comunale n. 9 del 6 marzo 2001 ai quali è applicabile, inoltre, la riduzione d'imposta al 50%, e ai terreni agricoli ed aree edificabili;

d) aliquota del 6 per mille applicabile alle unità immobiliari accatastate con categoria D/2 (alberghi e pensioni);

e) aliquota del 7,5 per mille per gli immobili civili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2. di fissare in euro 156,00 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-154

COMUNE DI LORANZÈ

Il comune di LORANZÈ (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.;

2. di stabilire che per l'anno 2002 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 105,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale distribuzione;

3. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 9 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sui fabbricati industriali non utilizzati.

(Omissis).

02A07981-155

COMUNE DI LORENZANA

Il comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. determinate per l'anno 2001 e risultanti nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale e relative pertiinenze;

6 per mille per abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti entro il primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di dare atto che i contribuenti che intendono usufruire del beneficio relativo all'immobile concesso a familiari dovranno presentare apposita istanza corredata dalla relativa documentazione, all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno 2002.

(Omissis).

02A07981-156

COMUNE DI LU

Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure evidenziate in premessa e precisamente quelle stabilite con delibera G.C. n. 15/2001 ossia:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

ad esclusione delle seguenti categorie catastali:

aliquota immobili di categoria catastale D7: 4 per mille;

aliquota immobili di categoria catastale D2: 6 per mille;

aliquota immobili di categoria catastale C1: 6 per mille;

abitazione principale: 5 per mille, detrazione € 113,62;

immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie);

aliquota agevolata: 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

02A07981-157

COMUNE DI LUGO

Il comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

In merito alle detrazioni:

di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di € 129,11 (L. 250.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera *b)*;

b) detrazione di € 258,23 (L. 500.000) per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti «particolari situazioni di carattere sociale»:

1. particolare situazione di carattere sociale:

a) soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone, entrambe di età non inferiore a sessantacinque anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 (€ 10.329,14) in quanto solo, ovvero in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 33.000.000 (€ 17.043,08).

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50%, ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2. particolare situazione di carattere sociale:

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 14.000.000 (€ 7.230,40) per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3. particolare situazione di carattere sociale:

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/-contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993.

4. particolare situazione di carattere sociale:

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 (€ 10.329,14) in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 (€ 10.329,14) maggiorato di L. 13.000.000 (€ 6.713,94) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

5. particolare situazione di carattere sociale:

a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap e invalidità superiore al 66%;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 (€ 12.394,97) in quanto solo, ovvero a L. 24.000.000 (€ 12.394,97) maggiorato di L. 13.000.000 (€ 6.713,94) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

di confermare le seguenti modalità al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a € 258,23 (L. 500.000) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2002;

b) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.PE.F. per l'anno 2001;

c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi del comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002 con la possibilità, per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

d) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla - maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

In merito alle aliquote:

di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) aliquota del 5,1 per mille per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7 e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come individuate all'art. 8 del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili» approvato con delibera di C.C. n. 190 del 28 dicembre 1998, e precisamente:

l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, dimora abituale del socio assegnatario;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione principale;

l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

b) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

c) aliquota del 5,8 per mille per le unità inimobiliari abitative date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)*, e per le unità immobiliari abitative dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;

d) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;

e) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli.

(Omissis).

02A07981-158

COMUNE DI LUSERNETTA

Il comune di LUSERNETTA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

7. di confermare e fare proprie le tariffe di imposte, tasse, per l'anno 2002, quali risultanti in essere per l'anno 2001 in base alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio per quell'esercizio finanziario, nonché risultanti dalle deliberazioni della giunta comunale (confermando, quindi, la misura dell'aliquota I.C.I. dei sei per mille per tutti gli immobili di Lusernetta, con detrazione di L. 200.000, € 103,29 per l'abitazione principale).

(Omissis).

02A07981-159

COMUNE DI LUSEVERA

Il comune di LUSEVERA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota ridotta: 4 per mille relativamente all'abitazione principale e sue perlinenze così come definito dal regolamento;

c) aliquota del 4 per mille sulle abitazione locate con regolare contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale così come definita dal regolamento in € 103,29 (corrispondente alla conversione dell'importo di L. 200.000, già previsto per gli anni precedenti).

(Omissis).

02A07981-160

COMUNE DI MAGLIOLO

Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

I.C.I.: 4 per mille senza differenziazioni.

(Omissis).

02A07981-161

COMUNE DI MALÈ

Il comune di MALÈ (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura agevolata del 4,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale con detrazione di € 104,00;

2. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a € 130,00 per i seguenti soggetti:

pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinente non locate) se accatastate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale) e pensione con integrazione al minimo;

portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 66%) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 e s.m., che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidità e di accompagnamento.

(Omissis).

02A07981-162

COMUNE DI MALTIGNANO

Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:

1. al 5,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2. al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni a qualsiasi destinazione urbanistica.

(Omissis).

02A07981-163

COMUNE DI MANFREDONIA

Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992;

terreni agricoli: 7 per mille;

abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

fabbricati invenduti: 4 per mille;

(appartenenti ad imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni);

2. di stabilire per l'anno 2002 fino alla concorrenza di euro 170,43 la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio comunale:

a) pensionati singoli di età non inferiore a sessanta anni, con reddito inferiore/uguale a € 6.713,94 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il sessantesimo anno di età con reddito inferiore/uguale a € 10.329,14 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a € 6.713,94;

3. di applicare per l'anno 2002 le agevolazioni previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 5,5 per mille;

4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille per le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;

5. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

6. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

7. di considerare abitazione principale, con l'applicazione della sola aliquota agevolata del 5,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale di € 118,79, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che venga presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

8. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

9. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 118,79 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di € 118,79 di cui sopra sia elevato a 170,43, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalità indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

10. di precisare che per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 5,5 per mille trova applicazione sia per l'abitazione principale sia per le relative pertinenze (soffitta/cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, il garage/box/posto auto limitatamente ad uno solo di essi);

11. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo;

12. i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti.

(Omissis).

02A07981-164

COMUNE DI MANOPPELLO

Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue:

del 5,5 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale «A», «B», «C», «E» ed «F» con esclusione delle categorie catastali «A/10», «C/1», e «C/3»;

del 6,5 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale «A/10», «C/1», «C/3» e «D»;

del 6 per mille per tutte le aree fabbricabili;

2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) è di L. 200.000.

(Omissis).

02A07981-165

COMUNE DI MARRADI

Il comune di MARRADI (provincia di Firenze) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,25 per mille per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso.

2. stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni:

equiparare ad «abitazione principale», in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risulti locato.

Elevare a € 206,58 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

1. famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito procapite non superiore a € 5104,97 riferito all'anno 2001 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall'eventuale garage non concorrono alla determinazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di € 1032,91 procapite;

2. famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come «invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980) ed invalidi con totale permanente invalidità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980), purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.

(Omissis).

02A07981-166

COMUNE DI MARSICONUOVO

Il comune di MARSICONUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'anno 2002 con la relativa detrazione d'imposta unica di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-167

COMUNE DI MARTA

Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ICI per l'anno 2002 nel modo seguente:

abitazioni principali 5,75 per mille;

immobili diversi da abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi, non locati 6,75 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 85, della legge 96/662 in lire 200.000, € 103,29.

(Omissis).

02A07981-168

COMUNE DI MARZI

Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ICI 6,4 per mille per tutti gli Immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota è fissata al 3 per mille.

di stabilire, altresì, che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 103,30 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-169

COMUNE DI MASSA E COZZILE

Il comune di MASSA e COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

per l'anno 2002:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata nella misura del 6.6 per mille;

b) per le abitazioni non locate l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

c) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, la misura dell'aliquota è ridotta al 5.5 per mille.

(Omissis).

di dare atto che la misura della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale è stabilito dal'art. 8 del decreto legisaltivo n. 504/1992 nella misura di € 104,00 annue..

(Omissis).

02A07981-170

COMUNE DI MASSA MARTANA

Il comune di MASSA MARTANA (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 7 per mille su tutti gli altri immobili;

2. di confermare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima abitazione;

3. di prevedere inoltre, per l'applicazione della tariffa agevolata del 4,5 per mille che:

a) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imputazione per il quale è stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante il quale c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno quindici giorni;

b) in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora e ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

(Omissis).

02A07981-171

COMUNE DI MAZZIN

Il comune di MAZZIN (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione per la prima casa ed assimilati come segue:

aliquota ridotta 4 per mille per l'abitazione principale.

Ai sensi del regolamento comunale sono equiparate all'abitazione principale:

1) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) - categoria C/2, C/6 e C/7, purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritta in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo;

2) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitore e figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado (fratello e sorella), purché effettivamente adibite ad abitazione principale degli stessi. La variazione conseguente all'applicazione del precedente comma, in quanto modificazione dei dati ed elementi precedentemente dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, dovrà essere comunicata al comune nelle forme previste dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Alla denuncia di variazione sarà allegata idonea documentazione oppure la dichiarazione attestante il suddetto utilizzo dell'immobile da parte dei soggetti di cui al comma 1;

4) L'unità abitativa dell'abitazione principale (dimora abituale) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

aliquota ordinaria: 5 per mille per tutti gli altri immobili.

Detrazione: € 103,00 per la prima casa (ed assimilitati come sopra).

2. di modificare, per i motivi indicati, il vigente «Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)», adottato con deliberazione consiliare n. 30/1998, introducendo i nuovi commi 3 e 4 all'art. 4, del seguente tenore:

Art. 4.
Modalità di versamento

(Omissis) prima parte che resta invariata; commi 3 e 4:

3. il versamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, avviene con decorrenza dal 1° gennaio 2002 mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune.

4. in via transitoria, e solo per l'anno di imposta 2002, sono comunque validi i versamenti effettuati presso il concessionario.

(Omissis).

02A07981-172

COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di applicare le aliquote ICI per l'anno 2002 come indicato in appresso e di seguito specificatamente dettagliate:

aliquota ordinaria 6 per mille;

4,7 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza ad uso dell'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale di primo grado;

6 per mille per abitazioni secondarie e non locate;

6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili, negozi e pertinenze;

detrazione unica nella misura di € 103,29 esclusivamente per le abitazioni principali elevabile a € 154,94 per nuclei familiari aventi a carico persona disabile con un grado di invalidità del 75% e con reddito familiare non superiore a € 15.493,71 determinato in conformità del regolamento comunale di introduzione del riccometro.

(Omissis).

02A07981-173

COMUNE DI MELTINA (MÖLTEN)

Il comune di MELTINA (MÖLTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue osservando le indicazioni previste per legge:

a) aliquota per abitazioni principali e garage annessi 4 per mille;

b) aliquota per:

abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.R.G. del 20 dicembre 1998, n. 29/L;

abitazioni non utilizzate;

aree edificabili 6 per mille;

c) aliquota per tutti gli altri immobili 4 per mille.

2) di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue osservando le indicazioni previste per legge: € 258,228 (L. 500.000) per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-174

COMUNE DI MESAGNE

Il comune di MESAGNE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. ord.	Tipologia immobili	aliquote ‰
1	Unità immobiliare e sue pertinenze, adibita ad abitazione principale	5,00
2	Aliquota ordinaria	6,50
3	Abitazioni ubicate nelle zone A, B e C del piano di fabbricazione, concesse ai figli dei soggetti passivi d'imposta, ivi residenti da almeno un anno alla data del 1° gennaio 2002	5,00
4	Fabbricati ubicati in area PIP	5,00
5	Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili	4,00
6	Abitazioni possedute a titolo di abitazione principale da anziani ricoverati presso le case di riposo, non locate o possedute da altri soggetti	5,00

2) di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

Tipologia degli immobili	detrazione d'imposta	detrazione d'imposta (in ragione annua) Valori espressi	
		in lire	in €uro
Abitazione principale e sue pertinenze di cui ai punti 1 e 6 del prospetto A surriportato	200.000	200.000	103,291

(Omissis).

02A07981-175

COMUNE DI MEZZOCORONA

Il comune di MEZZOCORONA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nei seguenti termini:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona: 4 per mille;

2. Di determinare in € 126,00, la detrazione all'imposta dovuta per l'abitazione principale;

3. Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

02A07981-176

COMUNE DI MIASINO

Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquota ordinaria: 6,5 per mille.

«Dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché alle sue pertinenze, calcolata in base all'aliquota di cui sopra si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare l'importo di € 206,58 con le modalità stabilite dalla legge».

Si considerano direttamente adibita ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari cedute a titolo gratuito a parenti entro il terzo grado purché questi utilizzino le unità a titolo di abitazione principale. Detta circostanza deve essere dichiarata mediante autocertificazione da consegnare al comune entro il periodo di imposta; se la circostanza persiste per gli anni successivi non necessita la presentazione di ulteriore dichiarazione.

Ai fini delle detrazioni di cui sopra per abitazione principale deve coincidere con la residenza anagrafica.

L. 400.000 = € 206,58 (L. 399.995).

(Omissis).

02A07981-177

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire, per il corrente anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire, per lo stesso anno 2002 e per tutti i possessori di immobili siti in questo comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura di L. 200.000;

di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-178

COMUNE DI MOLVENA

Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

A) Aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;

B) Aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le abitazioni principali;

C) Detrazione per abitazione principale occupata € 103,291.

(Omissis).

02A07981-179

COMUNE DI MONCUCCO TORINESE

Il comune di MONCUCCO TORINESE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

abitazione principale e sue pertinenze, aliquota del 6 per mille;

altri immobili: aliquota del 7 per mille.

Ai sensi del regolamento comunale I.C.I., come modificato con propria deliberazione n. 3 in data 27 febbraio 2002, è considerata abitazione principale, anche ai fini della detrazione, l'unità immobiliare concessa, da residenze, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado purché l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente.

L'importo della detrazione fissa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge (L. 200.000, € 103,29).

(Omissis).

02A07981-180

COMUNE DI MONDAINO

Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote 2002 per mille
1	Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.	5,75
2	Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1.	7

2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta espresse in Euro, come da prospetto che segue:

N.O.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociali	Riduzioni d'imposta	Ulteriore detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
01	02	03	04
01	Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni: A) Con reddito complessivo per nucleo familiare composto da un solo contribuente non superiore a L. 15.000.000 annue lorde; B) Con reddito complessivo per nucleo familiare composto da più persone non superiore a L. 26.000.000 annue lorde.		51,65 51,65
02	Contribuenti con familiari portatori di handicap con reddito complessivo non superiore a L. 36.000.000 annue lorde.		77,47

(Omissis).

02A07981-181

COMUNE DI MONREALE

Il comune di MONREALE (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili:

A) Aliquota del 6,5 per mille da applicare:

1) alle aree edificabili;

2) agli immobili in aggiunta all'abitazione principale;

B) Aliquota ridotta del 5 per mille, da applicare:

1) all'abitazione principale;

2) alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

3) agli alloggi regolarmente assegnati dagli II.AA.CC.PP, con patto di futura vendita e riscatto;

4) alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate;

5) alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, a condizione che non risultino locate;

6) alle pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ancorché possedute da persone fisiche conviventi con il titolare dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione;

7) alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, a decorrere dall'anno in cui si è verificata tale condizione;

8) agli immobili locati con regolare contratto, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

C) Detrazione per l'abitazione principale:

1) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo importo, la somma di € 103,29, rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione;

2) la superiore detrazione si applica, altresì, alle unità imnmobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, a decorrere dall'anno - in cui si è verificata tale condizione;

D) L'aliquota ridotta di cui al punto *B)* e la detrazione di cui al punto *C)* devono essere comprovate, in sede di accertamento d'ufficio, oltre da quanto sopra previsto, rispettivamente da:

1) per il punto *B)* 1, 2, 3, 4, 5, dal certificato di residenza o da valida documentazione attestante la dimora abituale;

2) per il punto B) 6 da autocertificazione per i conviventi da stato di famiglia e certificato di residenza.

3) per il punto B) 7 dal contratto di comodato gratuito regolarmente registrato;

4) Per il punto *B)* 8 dal contratto di locazione regolarmente registrato e dal certificato di residenza del locatario o da valida documentazione attestante la dimora abituale.

2. statuire che il pagamento dell'imposta dovuta si effettua in due rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata in base all'aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda, da versare entro il 20 dicembre, a saldo dell'intera imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Qualora l'imposta sia dovuta per frazione di anno la prima rata va versata entro il 30 giugno nella misura pari al 50% dell'imposta dovuta, per i relativi dodicesimi, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno precedente, mentre la seconda rata sarà pari alla differenza tra l'importo totale dovuto e quanto versato con la prima rata. Resta salva la facoltà del contribuente di versare l'intero importo in unica soluzione entro il 30 giugno.

3. statuire che è in vigore l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, le cessazioni e modificazioni della soggettività, intervenute nel corso dell'anno entro il primo semestre dell'anno successivo. Per la mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa di lire 300.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.

4. disporre per l'anno 2002, l'accertamento d'ufficio sulle dichiarazioni e comunicazioni per gli anni non prescritti ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.

(Omissis).

02A07981-182

COMUNE DI MONTÀ

Il comune di MONTÀ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di deliberare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. è al 6 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale n. 11 del 16 febbraio 2002.

2. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come già deciso dalla deliberazione consiliare n. 5/97.

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberato con deliberazione consiliare n. 5/97.

(Omissis).

5. di deliberare l'aumento della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da € 103,29 (L. 200.000) a € 155,00 pari a L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

02A07981-183

COMUNE DI MONTE RINALDO

Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2002, nel territorio del comune di Monte Rinaldo.

La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

02A07981-184

COMUNE DI MONTEDINOVE

Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2002 nella misura del:

5 per mille per quanto riguarda la prima casa e le relative pertinenze;

6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili;

detrazione d'imposta per la prima casa, unica per tutti, di € 103,29 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificando quanto contenuto nella delibera di 4.M. n. 3 del 3 febbraio 2001.

(Omissis).

02A07981-185

COMUNE DI MONTENERODOMO

Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. stabilire la conferma nel bilancio di previsione 2002 delle seguenti aliquote e tariffe:

aliquota I.C.I. unica del 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-186

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Il comune di MONTEROSSO al MARE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

6,3 per mille l'aliquota ordinaria (eccetto cat. A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - D);

4 per mille l'aliquota ridotta per:

l'unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel comune di Monterosso al Mare;

l'unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L'agevolazione è concessa ai soggetti passivi del-

l'imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2002;

l'unità immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli) purché il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale. Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2002;

7 per mille l'aliquota per:

l'unità immobiliare accatastata con categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10;

l'unità immobiliare accatastata con categoria C/1 - C/3 - C/4;

l'unità immobiliare accatastata con categoria D;

1. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 come segue:

€ 156,00 (L. 302.058) per le unità immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6;

€ 104,00 (L. 201.372) per le unità immobiliari accatastate con categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

(Omissis).

02A07981-187

COMUNE DI MONTERUBBIANO

Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002 come segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota del 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 € 103,29 la detrazione unica per l'abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni di proprietà tenute a disposizione e non locate come rilevabile da contratto dl affitto per almeno otto mesi all'anno, escluse le abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari entro il secondo grado.

(Omissis).

02A07981-188

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

stabilire con effetto dal 1° gennaio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota per abitazione principale 4 per mille;

aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale ed aree edificabili 5 per mille;

la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è di € 103,291.

(Omissis).

02A07981-189

COMUNE DI MONTEU DA PO

Il comune di MONTEU da PO (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare alle abitazioni principali ed agli altri casi previsti all'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e nella misura del 6,9 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

di stabilire in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-190

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Il comune di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure, lasciando invariata la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29:

6 per mille per gli edifici non destinati ad abitazione principale dei residenti (seconde case) ivi comprese le relative pertinenze;

5 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposizione I.C.I.

(Omissis).

02A07981-191

COMUNE DI MONTIRONE

Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze;

6 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione e per i terreni agricoli;

7 per mille per le aree fabbricabili e per i fabbricati sfitti;

2. di rideterminare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-192

COMUNE DI MONTODINE

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 5 per mille per i terreni agricoli;

c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *b)* ivi comprese le aree fabbricabili.

2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) € 129,11 a condizione che:

a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;

b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;

c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a € 77.468,53;

d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lett. *b)* non sia superiore a € 20.658,28, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;

B) € 154,94 a condizione che:

sia presente la casistica di cui alle lett. *a) b), c), d),* del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps.

(Omissis).

02A07981-193

COMUNE DI MORRO REATINO

Il comune di MORRO REATINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. di confermare di non determinare alcuna diversificazione per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

3. di confermare di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale aumenta da L. 180.000 a L. 200.000 € 103,29.

(Omissis).

02A07981-194

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Il comune di MORRONE del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

02A07981-195

COMUNE DI MOZZO

Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di determinare nella misura di € 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze (qualificabili come tali in base all'art. 817 del codice civile).

(Omissis).

02A07981-196

COMUNE DI MURISENGO

Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinate nella misura del 4,8 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, e di confermare la detrazione per la prima casa e sue pertinenze in € 103,29.

(Omissis).

02A07981-197

COMUNE DI NASINO

Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per il 2002 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate come segue:

5,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unità immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.;

7 per mille, per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

02A07981-198

COMUNE DI NOLA

Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, con effetto 1° gennaio 2002, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. aliquote, riduzioni e detrazioni, nella misura del 4,2 per mille prima abitazione, con detrazione di € 103,30

6 per mille seconda abitazione ed altre.

(Omissis).

02A07981-199

COMUNE DI NUVOLENTO

Il comune di NUVOLENTO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.

(Omissis).

02A07981-200

COMUNE DI NUVOLERA

Il comune di NUVOLERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di riconfermare ed approvare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

b) di determinare in € 103,29, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille per le aree fabricabili.

(Omissis).

02A07981-201

COMUNE DI ORTE

Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, *(omissis)*, la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,7 per mille e al 6,5 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-202

COMUNE DI PADULI

Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. fissare, per quanto di competenza, per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. fissare, per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a L. 200.000, nulla variando rispetto allo scorso anno.

(Omissis).

02A07981-203

COMUNE DI PALATA

Il comune di PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di approvare e confermare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-204

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Il comune di PALAZZOLO dello STELLA (provincia di Udine) ha adottato, il 18 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002:

a) aliquota del 4,8 per mille per gli alloggi assegnati dall'I.A.C.P.; aliquota del 4,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Aliquota del 5,6 per mille per i restanti immobili;

b) fissazione delle seguenti detrazioni:

1) € 104,00 per le abitazioni principali. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

2) € 155,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di soggetti con invalidità non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482/1968.

(Omissis).

02A07981-205

COMUNE DI PALESTRINA

Il comune di PALESTRINA (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno, per l'abitazione principale;

b) 7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.

(Omissis).

02A07981-206

COMUNE DI PANCHIÀ

Il comune di PANCHIÀ (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:

a) determinare in € 258,00 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

b) fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutte le altre fattispecie.

(Omissis).

02A07981-207

COMUNE DI PARTINICO

Il comune di PARTINICO (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno d'imposta 2002, l'adozione del seguente sistema differenziato di aliquote e agevolazioni:

a) 4 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, art. 8, comma 3, da applicare alla rendita catastale degli immobili definita come base imponibile ai sensi del precitato decreto legislativo n. 504/1992, art. 5;

b) detrazione di € 103,29 (L. 200.000) e ulteriore riduzione del 50% sull'I.C.I. dovuta per le tipologie di unità immobiliari di cui alla lettera *a)*;

c) l'attribuzione, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, della categoria «abitazione principale» alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

d) l'aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;

e) l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.

(Omissis).

02A07981-208

COMUNE DI PESCOLANCIANO

Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 è stabilita nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-209

COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE

Il comune di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6,3 per mille per tutti gli immobili e aree fabbricabili con detrazione per prima casa di € 103,30 (L. 200.017);

2. di stabilire come modalità di riscossione quella diretta, con versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del comune di Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere.

(Omissis).

02A07981-210

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE

Il comune di PIACENZA d'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, così come da prospetto di seguito descritto:

6 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo - detrazione € 103,29;

7 per mille per immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non concessi in comodato a parenti e affini fino al secondo grado, rientranti nelle tipologie: immobili tenuti a disposizione (seconde case), immobili non locati, immobili inabitabili;

6 per mille per gli altri restanti casi;

6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, classificate nella categoria catastale C/6, anche se distintamente iscritte in catasto;

6 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, ususfrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-211

COMUNE DI PIANICO

Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare e per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come appresso:

abitaizone principale e relative pertinenze 5 per mille;

altri fabbricati e terreni 5,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

02A07981-212

COMUNE DI PIANTEDO

Il comune di PIANTEDO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

4 per mille abitazione principale ed una pertinenza;

6 per mille altri immobili ed aree edificabili.

la detrazione I.C.I. abitazione principale per l'anno 2002 in € 103,29.

(Omissis).

02A07981-213

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Il comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicaizone di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.

(Omissis).

02A07981-214

COMUNE DI PIEVE TESINO

Il comune di PIEVE TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di applicare l'aliquota ridotta al 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

immobili dove si svolge l'attività di: commercio, industria, ricettività turistica in genere, servizi vari verso terzi (uffici);

aree commerciali;

aree destinate a servizi;

sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;

sono assimilate alle abitaizoni principali le abitazioni concesse in uso gratuito da i familiari a parenti ed affini di primo grado.

3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di € 258,00;

4. di prendere atto che i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore a € 10,33.

(Omissis).

02A07981-215

COMUNE DI PINCARA

Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquota
1.	Immobili siti nel comune di Pincara ad eccezione di	6,5
2.	unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate	7
3.	fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili	4

2. di determinare, per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Detrazione di imposta (lire in ragione di imposta annua)
1.	unità immobiliare adibita ad abitazione principale (le agevolazioni per l'abitazione principale vengono estese a una sola pertinenza, art. 13-*bis* comma 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili)	€ 105,87
2.	l'ulteriore aumento della detrazione d'imposta a € 154,94, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale la seguente condizione socio-economica: di possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e a una pertinenza; godimento di un reddito complessivo imponibile lordo per nucleo familiare con unico occupante (vita sola) per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta inferiore o uguale a € 6.713,94, il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi del contribuente, compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva ed escluso il reddito derivante dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta, dovranno presentare specifica domanda all'ufficio tributi del comune di Pincaro, entro il termine del 30 giugno 2002, allegando alla domanda copia di autodichiarazione, presentata nelle forme previste dalla legge.	€ 154,94

(Omissis).

02A07981-216

COMUNE DI PINEROLO

Il comune di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale 5,6 per mille anche alle pertinenze;

2. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:

aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili 6 per mille;

aliquota abitazione principale e pertinenze 5,6 per mille;

aliquota ridotta per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi comma 5, art. 1, legge n. 449/1997 4 per mille;

aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione 7 per mille;

aliquota aree edificabili 7 per mille;

aliquota a favore dei proprietari che concederanno in locazione immobili a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998 2 per mille.

(Omissis).

02A07981-217

COMUNE DI PIUBEGA

Il comune di PIUBEGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. e la relativa detrazione per abitazione principale, che saranno applicate in questo comune come segue:

aliquota del 6 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e adibiti ad abitazione principale del contribuente;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati o affittati;

detrazione per l'abitazione principale L. 220.000 pari ad € 113,62 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662;

(Omissis).

02A07981-218

COMUNE DI POGGIO BERNI

Il comune di POGGIO BERNI (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

1. di determinare per l'anno 2002, (*Omissis)* le seguenti aliquote differenziate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile a:

terreni agricoli;

aree edificabili:

unità immobiliari non locate (vuote/sfitte) e relative pertinenze;

unità immobiliari tenute a disposizione e relative pertinenze;

unità immobiliari locate senza relativo contratto di locazione registrato e relative pertinenze;

Per la definizione delle suindicate unità immobiliari e delle relative pertinenze si fa riferimento all'art. 8 e all'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Tutte le altre categorie di immobili non rientranti nelle fattispecie impositive previste nella successiva lettere *b)*;

b) aliquota ridotta del 5,9 per mille applicabile a:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nei limiti previsti dall'art. 18 del Regolamento I.C.I.;

unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze.

Per la definizione delle unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alle fattispecie previste all'art. 15 e all'art. 18 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.);

2. di dare atto, al fine di agevolare il contribuente, che i citati articoli 8, 15 e 18, contenuti nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sono formulati nei seguenti termini:

Articolo 8 - alloggio non beato e residenza secondaria:

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per «alloggio non locato», l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata dal possessore per uso personale diretto e (al primo gennaio dell'anno) non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per «residenza secondaria», l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, «stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.»;

Articolo 15 - abitazione principale.

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di logatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulta locata) sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (se non diversamente disposto dal consiglio comunale):

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

b) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai piani della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

2. L'equiparazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta per tutte le fattispecie, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere *b)* e *c)* per le quali non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta.

ed *omississ.*

«Articolo 18 - pertinenze dell'abitazione.

1. Per pertinenza si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale stessa.

2. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verrà assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente dall'ubicazione dell'unità immobiliare stessa, in deroga a quanto previsto al comma 1.

3. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze - elencate al comma 1 e al comma 2, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze.

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Tuttavia, l'agevolazione di cui al comma 2 consente di beneficiare dell'aliquota ridotta, se deliberata dal comune per l'abitazione principale, e di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.

ed *omissis.*

3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,9 per mille per equipazione ad abitazione principale, come previsto all'art. 15, e per le relative pertinenze nei limiti previsti all'art. 18 del vigente regolamento

per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immbili (I.C.I.), è necessario presentare apposita dichiarazione attestante il diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta entro il 20 dicembre 2002, ovvero entro la scadenza della seconda rata, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'ufficio tributi del comune;

4) di dare atto che l'applicazioni dell'aliquota ridotta del 5,9 per mille di cui al precedente punto 1) del deliberato viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste;

5) di determinare, per quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 8, comma 3, per l'anno 2002 la ulteriore detrazione ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 206,583, limitatamente a favore delle, categorie di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso del 1° gennaio 2002 dei seguenti requisiti:

nucleo familiare composto fino ad un massimo di tre pensionati di età minima (uomini donne) di sessanta anni;

nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto, nel caso in cui vi sia uno dei soggetti di età inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con un'invalidità non inferiore al 67%;

titolari di diritto reale di proprietà, uso, usufrutto e/o abitazione della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze e di terreni nei limiti di cui al successivo punto *f)*. Sono considerate pertinenze, al solo fine del riconoscimento della ulteriore detrazione anche le unità immobiliari, anche se catastalmente distinte rispetto all'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate effettivamente ed in modo permanente a servizio dell'abitazione principale, nel limite previsto dal già citato art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

possedere un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2001, oltre al reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, rientrante nei seguenti limiti:

nucleo familiare composto da una persona € 7.230,40;

nucleo familiare composto da due persone € 12.911,42;

nucleo familiare composto da tre persone € 16.010,16.

Sono esclusi dalla determinazione dei limiti di reddito suindicati:

a) l'abitazione di proprietà adibita ad abitazione principale esclusiva, più le eventuali pertinenze come sopra specificate da considerare parti integranti dell'abitazione principale anche se iscritte distintamente a catasto;

b) tutti i redditi esenti I.R.P.E.F.;

c) maggiorazione sociale, invalidità;

d) gli emolumenti arretrati;

e) compensi percepiti per lavori socialmente utili;

f) redditi domenicale e agrario fino a € 18,07, se non titolari di partita Iva.

(Omissis).

02A07981-219

COMUNE DI POLLICA

Il comune di POLLICA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;

2. confermare l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari diverse dall' abitazione principale:

per le persone fisiche residenti, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione dagli stessi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e altri fabbricati posseduti;

per le persone fisiche non residenti, per le unità immobiliari ad uso abitazione ed altri fabbricati dagli stessi possedute, nel territorio del comune di Pollica.

(Omissis).

02A07981-220

COMUNE DI POMARANCE

Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 4,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

2. di riconfermare, per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote sotto specificate già vigenti nell'anno 2001:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;

b) aliquota diversificata nella misura del 5,75 per mille per gli immobili compresi nelle categorie catastali C1 e C3;

c) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

3. di confermare, nella misura di € 103,29, la detrazione prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-221

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Il comune di PONTECAGNANO FAIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure già vigenti per l'anno 2001, ovvero:

a) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate e/o rientranti negli altri casi previsti a norma del vigente regolamento I.C.I.;

b) aliquota ordinaria pari al 7 per mille per gli tutti gli altri immobili, non rientranti nel precedente punto *a)*;

2. confermare, per l'anno 2002, le detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili nelle misure già vigenti per l'anno 2001, opportunamente convertite in euro secondo i criteri dettati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale:

a) detrazione pari a € 103,291 (L. 200.000) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate a norma del vigente regolamento I.C.I., nella misura ordinaria prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92;

b) detrazione pari a € 154,937 (L. 300.000) per l'abitazione principale, per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, con invalidità al 100% con estensione ai componenti del nucleo familiare, individuati a norma del vigente regolamento I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92.

(Omissis).

02A07981-222

COMUNE DI POTENZA

Il comune di POTENZA ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2002, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

2. di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote da applicare nell'anno 2002 per particolari tipologie di immobili come da prospetto che segue:

TIPOLOGIE DI IMMOBILI NON SOGGETTE AD ALIQUOTA ORDINARIA:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi: 4,75 per mille;

2. abitazioni, nel massimo di due unità, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno: 4,75 per mille;

3. pertinenze dell'abitazione principale, nel limite massimo di due unità, di cui una appartenente alla categoria catastale C2 (cantine o depositi) e l'altra alla categoria catastale C6 (garage, box o posti auto): 4,75 per mille;

4. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purché sia stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime: 4,75 per mille;

5. unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: 4,75 per mille;

6. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: 4,75 per mille;

7. alloggi regolarmente assegnati dall'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica: 4,75 per mille;

8. immobili concessi in locazione in base a contratti tipo, di durata non inferiore a tre anni, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, e destinati ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi: 2 per mille;

9. immobili ad uso abitativo concessi in locazione a studenti universitari in base a contratti-tipo, di durata non inferiore a sei mesi, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 431/98: 2 per mille;

10. immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 mille;

di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

Tipologie di immobili	Riduzione di imposta %	Detrazione di imposta (Euro in ragione annua)
—	—	—
1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi		103,29
2 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni	50%	
3 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nelle ipotesi di nuclei familiari composti da non meno di 4 persone, con reddito complessivo non superiore a € 25.823 lordi e che possiedono esclusivamente l'immobile adibito a prima casa		155,00

(Omissis).

02A07981-223

COMUNE DI PRADAMANO

Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.:

4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.;

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

3. di fissare in € 130,00 la detrazione per abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2002;

4. di stabilire anche per il 2002 un aumento della detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, a € 258,00 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 2001, non superiore a € 10.500 (pari a L. 20.330.835) aumentato di € 2.600 (pari a L. 5.034.302) per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione. La maggior detrazione verrà concessa a chi presenterà richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. (attualmente e fatte salve eventuali modifiche entro e non oltre il 30 giugno 2002);

5. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 130,00 anche alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela e fino al primo grado di affinità rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

6. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 130,00 anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprietà, di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-224

COMUNE DI PRATO SESIA

Il comune di PRATO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nel l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

02A7981-225

COMUNE DI PROCIDA

Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilie per l'anno 2002, nelle seguenti misure diversificate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). ubicati sul territorio di procida:

a) abitazione principali: 5, 5 per mille;

b) altre tipologie di immobili: 7 per mille.

2. di stabilire in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

02A7981-226

COMUNE DI PULSANO

Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 1° marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Le aliquote per l'anno 2002 solo le seguenti:

1) - 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione e sua pertinenza;

2) - 6 per mille per le alte unità immobiliari, per i terreni agricoli ed aree edificabili;

3) - detrazione per abitazione principale, € 103,30;

4) - 4 per mille per l'abitazione principale di tipo popolare «A/3» solamente per i possessori il cui reddito familiare comprende una sola pensione sociale;

5) - esenzione per le associazioni ONLUS proprietari di immobili destinati all'attività;

6) - esenzione per i macellai, rivenditori di carne bovina, proprietari di immobili destinati all'attività.

(Omissis).

02A7981-227

COMUNE DI QUARRATA

Il comune di QUARRATA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbaraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;

2. determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,6 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

L'aliquota agevolata al 4,6 per mille per l'abitazione principale si applica sia alle pertinenze di cui al comma 1, art. 2 del regolamento I.C.I. sia alle fattispecie di cui al comma 2 dello stesso art. 2 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili qui sotto specificate:

a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata con contratto stipulato in conformità dell'accordo territoriale sulle locazioni abitative, legge 431/98, comma 3, e art. 2, comma 1.

c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti che la occupano quale loro residenza fino al primo grado oppure a parenti fino al secondo grado purché il grado intermedio sia mancante.

d) due o più unità immobiliari. contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata e successivamente adottata dall'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta esere stata presentata la richiesta di variazione;

e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

(Omissis).

02A7981-228

COMUNE DI RAGUSA

Il comune di RAGUSA ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002, l'aliquota d'Imposta I.C.I. nella misura minima del 4 per mille.

(Omissis).

02A7981-229

COMUNE DI RAPINO

Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille.

di confermare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 118,79.

(Omissis).

02A7981-230

COMUNE DI RAVARINO

Il comune di RAVARINO (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare,*(omissis)*, per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:

a) 5,3 per mille per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze;

b) 5,3 per mille per l'abitazione possedute a titolo di proprietà di diritto reale di godimento considerato principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;

c) 5,3 per mille per abitazione e pertinenza possedute a titolo di proprietà o diritto reale di godimento concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;

d) 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

e) 9 per mille per alloggi non locati;

f) 3 per mille per unità immobiliari adibite da abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazione della proprietà e degli inquilini.

2. di riconfermare in L. 200.000 pari € 103,30 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di riconfermare che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione dell'imposta del 50%.

(Omissis).

02A07981-231

COMUNE DI RECOARO TERME

Il comune di RECOARO TERME (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;

imposta dovuta per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille.

2. di fissare € 113,63 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

3. di applicare ai sottoelencati casi la detrazione di € 154,94, a condizione che gli interessati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, entro la data di scadenza della prima rata:

unità immobiliare con famiglie in cui coabitino persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennità di accompagnamento;

unità immobiliari con familiari in cui coabitano persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100%;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da titolare di pensione di età superiore a sessanta anni utilizzata come abitazione principale; il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i 11.362,05 euro: i componenti del nucleo familiare, oltre al titolare dell'unica unità immobiliare, non posseggano unità immobiliare di alcun tipo nel territorio nazionale.

(Omissis).

02A07981-232

COMUNE DI RESUTTANO

Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. *(Omissis)* confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. vigente per l'anno 2001, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,6 per mille.

(Omissis).

02A07981-233

COMUNE DI REZZAGO

Il comune di REZZAGO (provincia di Como) ha adottato, il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2. di stabilire in € 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile.

(Omissis).

02A07981-234

COMUNE DI RIESE PIO X

Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

a) ordinaria 5 per mille;

b) abitazioni principali 4 per mille.

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 104,00.

3. di confermare la detrazione di € 207,00 spettante, per gli immobili adibiti a loro dimora abituale, ai seguenti soggetti passivi:

a) inabili al 100%;

b) soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100%, intendendo come nucleo familiare quello risultante dalle certificazioni anagrafiche;

c) soggetti in condizione di permanente assistenza da parte del comune, in quanto al di sotto del minimo vitale;

4. di stabilire che per l'anno 2002 il servizio per la riscossione dell'I.C.I. sarà effettuato tramite versamento diretto alla tesoreria comunale, Banca di Credito cooperativo Trevigiano Scafi, e/o a mezzo conto corrente postale intestato «Comune di Riese Pio X, servizio di tesoreria, riscossione I.C.I.».

(Omissis).

02A07981-235

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Il comune di RIGNANO FLAMINIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare le aliquote relative all'I.C.I. decorrenti dal 1° gennaio 2002 come segue:

1) aliquota ordinaria (fabbricati, aree ecc.): 6 per mille;

2) aliquota per abitazioni principali e sue pertinenze: 5 per mille;

3) determinazione per abitazione principale come da art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992: € 103,29.

(Omissis).

02A07981-236

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Il comune di RIGNANO sull'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno di imposta 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

A) Aliquota ridotta: 5,6 per mille da applicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556/1996, e delle modifiche introdotte dall'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 ai seguenti immobili:

alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune;

ad una delle pertinenze della stessa abitazione principale (ad una soltanto) avente le caratteristiche indicate all'art. 3 del regolamento Imposta comunale immobili del comune e accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage - autorimessa), C/2 (cantina), C/7 (tettoia);

B) Aliquota ordinaria: 7 per mille da applicarsi ai seguenti immobili:

alle Aree fabbricabili;

in via residuale a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta e non comprese nel precedente punto *A)*.

2. di determinare la detrazione dell'abitazione principale di € 258,228, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal decreto-legge n. 50/1997 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

A) pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con reddito complessivo IRPEF 2001 (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a € 8.263,31 - L. 16.000.000 (è escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione);

B) soggetto il cui nucleo familiare è composto da due persone, entrambe pensionate e residenti nell'abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con reddito complessivo IRPEF 2001 per l'intero nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a € 11.362,05 - L. 22.000.000;

C) soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unità immobiliare, con reddito complessivo IRPEF 2001 per l'intero nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a € 26.855,76 - L. 52.000.000, per ogni persona in più si aggiungono 5 milioni;

D) soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% (in questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'età del contribuente). Il reddito complessivo IRPEF 2001 del nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

per una persona € 12.136,74 - L. 23.500.000;

per due persone € 17.301,31 - L. 33.500.000;

per tre persone € 21.174,73 - L. 41.000.000;

per quattro persone € 25.048,16 - L. 48.500.000;

per cinque persone € 28.921,59 - L. 56.000.000;

per sei persone € 32.795,01 - L. 63.500.000;

per ogni persona in più si aggiungono € 2.582.28 - L. 5.000.000;

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprietà e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;

che l'iscrizione della unità immobiliare al catasto fabbricati sia in una delle categorie catastali compresa tra A/2 ed A/6;

che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica.

3. L'applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 2., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ove si attesti il possesso dei requisiti previsti nel presente atto, relativamente al soggetto passivo, ai dati degli immobili e ai redditi conseguiti nell'anno 2001, nonché ai dati del documento dell'autorità sanitaria che ha attestato l'invalidità del familiare. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. 2002, o dell'unica rata. La certificazione ha validità annuale, limitatamente all'anno di imposta in corso al momento della presentazione.

4. Di determinare la detrazione dell'abitazione principale di € 129,114, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:

A) nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:

entrambi i componenti della coppia devono avere meno di trentacinque anni di età;

entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica;

il reddito complessivo IRPEF 2001 del nucleo (al lordo di detrazione e oneri deducibili) non deve essere superiore a € 25.822,84 - L. 50.000.000;

il nucleo familiare non deve possedere immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l'abitazione principale e la pertinenza di tale abitazione;

i genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;

l'agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio).

5. L'applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 4., è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ove si attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente atto, relativamente al soggetto passivo, ai dati oggettivi degli immobili posseduti, ai redditi conseguiti nell'anno 2001. In ogni caso la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. 2002, o dell'unica rata. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale, limitatamente all'anno di imposta in corso al momento della presentazione.

6. Di evidenziare che ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti 2 e 4 del presente atto:

per nucleo famlllare si intende tutte le persone che convivono abitualmente nella stessa abitazione del contribuente o che hanno presso tale abitazione la dimora abituale e/o la residenza anagrafica, anche se registrati in stati di famiglia separati, ma, comunque, occupanti l'unità immobiliare oggetto della agevolazione;

la detrazione di € 103,291 o € 129,114 o € 258,228 è applicabile fino a concorrenza dell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale e la pertinenza (vedi art. 3 del regolamento I.C.I.);

non si procede a rimborsi di imposta per il mancato esercizio del diritto ai benefici indicati nel presente atto e qualora non sia stata presentata la prevista dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti previsti, l'ufficio, in sede di controllo, provvederà al recupero delle agevolazioni indebitamente applicate.

7. Di evidenziare, unicamente per una migliore informazione degli obblighi fiscali, che:

i soggetti passivi di imposta persone fisiche, le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli IACP (per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice) detraggono quale detrazione d'imposta per l'abitazione principale l'importo di € 103,291, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per tale abitazione e la sua pertinenza, così come previsto dall'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e dal regolamento dell'imposta comunale sugli Immobili;

affinchè l'immobile sia definito abitazione principale, e possa applicarsi l'aliquota ridotta, così come indicato dal legislatore all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ci deve essere identità tra il soggetto dimorante nell'abitazione (in questo caso persona fisica e/o socio di coop. a proprietà indivisa), ivi residente, e colui che ha l'obbligo fiscale del versamento dell'imposta per tale immobile (si rinvia all'art. 2 del regolamento).

(Omissis).

02A07981-237

COMUNE DI RIO NELL'ELBA

Il comune di RIO nell'ELBA (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

5 per mille in favore delle persone fisiche, dei soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivise residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4 per mille in favore di proprietari di unità immobiliari locate, con contratto registrato ad anziani che la utilizzano come abitazione principale con il solo reddito derivante da pensione minima INPS;

7 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di elevare da € 103,29 a € 154,94 la detrazione per abitazione principale di soggetti passivi che si trovano nella seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'USL ai sensi della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio, e con un reddito annuo complessivo per nucleo famigliare inferiore a € 15.493,71;

b) soggetti passivi aventi un reddito annuo complessivo per nucleo familiare, inferiore a € 5.164,57, maggiorato dell'importo di € 1.549,37 per ogni componente successivo al primo ,e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.

3. Coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per l'anno 2002, dovranno inoltrare la domanda al sindaco entro il 31 maggio. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune;

(Omissis).

02A07981-238

COMUNE DI RIVAROSSA

Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili, nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

detrazione per abitazione principale di € 104,00;

equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 di:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

3. di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I, pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti nell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

(Omissis).

02A07981-239

COMUNE DI ROATTO

Il comune di ROATTO (provincia di Asti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di elevare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per le prime abitazioni;

di mantenere al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni;

di determinare in ragione di € 103,29 la detrazione per la prima casa;

(Omissis).

02A07981-240

COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO

Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille

(Omissis).

02A07981-241

COMUNE DI ROCCAMORICE

Il comune di ROCCAMORICE (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. viene confermata nella misura del 5 per mille in via generale, tranne che l'aliquota I.C.I. per fabbricati diversi da abitazione principale fissata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

02A07981-242

COMUNE DI ROCCARAINOLA

Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal titolo I, cap. I, del decreto legislativo, n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota è fissata al 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-243

COMUNE DI ROCCASTRADA

Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per il 2002 le seguenti misure in materia di I.C.I., dando atto che, a parte l'assimilazione di una pertinenza al trattamento tributario previsto per l'abitazione principale, restano confermate tutte le misure già in vigore nell'anno 2001:

a) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;

b) di aumentare da L. 200.000 pari ad € 103,29 a L. 300.000 pari ad € 154,93 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS), con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000 pari ad € 7.230,40; la maggiore detrazione è concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi.

c) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 2002, al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti;

d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 2002, per le seguenti unità immobiliari:

adibite direttamente ad abitazioni principale;

una tra le pertinenze dell'abitazione principale. L'assimilazione a pertinenza dell'abitazione principale fini I.C.I., è limitata ad una sola unità immobiliare, quella con rendita catastale maggiore, appartenente alle categorie C2 o C6. (Per l'individuazione delle pertinenze occorre fare riferimento agli artt. 817 e 818 del codice civile);

locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione;

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori - figli, nonni - nipoti, fratelli) se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. Su tali unità immobiliari si rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5 per mille che la detrazione di € 103.29 (L. 200.000).

La concessione in uso gratuito si rileva dall' autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15/68 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta concessione.

adibite ad attività artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e «D» con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6. Restano comunque escluse tutte le unità immobiliari adibite ad attività di lavoro autonomo professionale;

e) di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici così come individuati nelle zone «A» del vigente piano di fabbricazione per gli interventi di cui alle lettere b, c e d dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. L'applicazione dell'aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell'interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all'ufficio urbanistica del comune;

f) di stabilire l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione ed alienazione di immobili. Per beneficiare di tale riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione l'impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

(Omissis).

02A07981-244

COMUNE DI ROMETTA

Il comune di ROMETTA (provincia di Messina) ha adottato, il 16 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquota ordinaria (Terreni e categorie catastali diverse dalle abitazioni)	5 per mille
Aliquota abitazione principale	4 per mille
Aliquota altre abitazioni	5,5 per mille
Aliquota abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono le residenza in istituti di ricovero o sanitari (a seguito di ricovero permanente), a condizione che l'immobile risulti non locato.	4 per mille
Detrazione abitazione principale	€ 103,29

(Omissis).

02A07981-245

COMUNE DI RONCARO

Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di applicare con effetto dal 1 gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

(Omissis).

02A07981-246

COMUNE DI RONCHIS

Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.

2. Di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29 (L. 200.000) annue.

(Omissis).

02A07981-247

COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Il comune di RONCO all'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di determinare in € 103,30 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale come individuata all'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.

2) di determinare - anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 30, comma dodici, della legge n. 488/1999 (e di cui in premessa) - per l'anno 2002 le seguenti aliquote:

applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale come individuata dal citato regolamento;

applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.

3) Di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(Omissis).

02A07981-248

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze con una detrazione per abitazione principale di € 103,29;

aliquota differenziata del 6,5 per mille tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (categoria catastale A, C, D, aree edificabili e terreni agricoli);

2. Di determinare, confermando quanto già determinato per l'anno 2001, l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali, come definita dal 2 comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, elevando per l'anno 2002 la detrazione da € 103,29 a € 154,94, nel rispetto di quanto stabilito dal 3 comma del succitato decreto legislativo n. 504/1992.

Di tale ulteriore detrazioni potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 13.686,11, più € 1.032,91 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F.,di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 13.686,11, più € 1.032,91 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 13.686,11, più € 1.032,91 per ogni persona a carico;

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da € 1.032,91 a € 1.549,37;

Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da € 103,29 a € 154,94 tutte le unità immobiliare classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1 -lett. *A)*;

2. Coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda entro il 24 giugno 2002;

3. Le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile;

(Omissis).

02A07981-249

COMUNE DI RONCOFERRARO

Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,15 per mille, con detrazione di € 103,29 (L. 199.997) per l'abitazione principale;

(Omissis).

3) di dare atto che l'mposta sarà incassata direttamente utilizzando il c/c postale 10041465 senza, quindi, ricorrere al concessionario.

(Omissis).

02A07981-250

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

2) Di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di euro 103,30.

(Omissis).

02A07981-251

COMUNE DI ROTELLA

Il comune di ROTELLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e detrazioni I.C.I. applicate nel 2001 e di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta: 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-252

COMUNE DI ROVIGO

Il comune di ROVIGO ha adottato, il 13 dicembre 2001 e 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di stabilire, omissis l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille;

2) di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti;

3) di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, tettoie) asservita direttamente all'abitazione principale stessa;

4) di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune;

5) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) di considerare direttamente adibito ad abitazione principale l'alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al terzo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

7) di stabilire l'aliquota del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contatti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8) di stabilire l'aliquota del 6 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in data 15 luglio 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

9) di stabilire quale termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all'anno 2001 il periodo 2 maggio 2002-31 luglio 2002;

(Omissis).

1) di applicare una maggiore detrazione di Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000 circa) alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente:

a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15%;

b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 15%;

c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66%, il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;

d) famiglie in condizioni di accertata e permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune;

e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall' abitazione stessa e dal garage di pertinenza;

2) di applicare un maggiore detrazione di Euro 154,94 (corrispondenti a Lire 300.000 circa) alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari o inferiore a Euro 12.911,42 (corrispondenti a Lire 25.000.000 circa);

3) di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di Euro 103,29 (corrispondenti a Lire 200.000 circa);

4) di dare altresì atto che l'ammontare della detrazione che non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza della stessa abitazione principale, appartenente al titolare di questa;

(Omissis).

02A07981-253

COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA

Il comune di S. GIORGIO La MOLARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2) di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

02A07981-254

COMUNE DI S. MARTINO DEL LAGO

Il comune di S. MARTINO del LAGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per il fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecendente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quoata per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. si da atto che nelle determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivarori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

02A07981-255

COMUNE DI S. MARTINO IN STRADA

Il comune di S. MARTINO in STRADA (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, in misura unica del 5,5 per mille confermando le medesime disposizioni già assunte per l'anno 2001 come di seguito confermate.

(Omissis).

02A07981-256

COMUNE DI S. STEFANO BELBO

Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;.

(Omissis).

02A07981-257

COMUNE DI SACROFANO

Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione pricipale;

di fissare la detrazione per abitazione pricipale a € 103,29 pari ad L. 200.000.

(Omissis).

02A07981-258

COMUNE DI SAGRON MIS

Il comune di SAGRON MIS (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di dare atto che la giunta comunale intende confermare per il periodo d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I., per il territorio catastale di Sagron Mis, nella misura unica del 4 per mille;

2. di stabilire che, per il periodo d'imposta 2002, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 66/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e pertinenze, come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I., viene stabilita fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unità;

(Omissis).

02A07981-259

COMUNE DI SALI VERCELLESE

Il comune di SALI VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5 per mille con detrazione ordinaria di € 103,29;

(Omissis).

02A07981-260

COMUNE DI SALUZZO

Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

2. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5,4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni;

3. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5,9 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di versi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

4. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.

5. di determinare per l'anno 2002, in misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di alloggi non locati e relative pertinenze. La locazione deve risultare da contratto registrato.

Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli immobili:

per i quali il periodo di non locazione risulta nel corso dell'anno uguale o inferiore a 180 giorni;

concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti;

sfitti, costruiti da non più di tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione o alienazione di immobili;

già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti.

6. di fissare, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a euro 129,11 (L. 250.000).

7. di determinare in euro 154,94 (L. 300.000) per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:

soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.

Il reddito complessivo nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:

euro 7.235 se il nucleo familiare è composto da una sola persona;

euro 12.395 se il nucleo familiare è composto da due persone;

euro 15.495 se il nucleo familiare è composto da tre persone;

euro 17.560 se il nucleo familiare è composto da quattro persone;

euro 18.595 se il nucleo familiare è composto da cinque persone;

euro 19.630 se il nucleo familiare è composto da sei persone;

euro 20.660 se il nucleo familiare è composto da più di sei persone.

Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti I.R.P.E.F. previsti dal TUIR vigente.

L'agevolazione non si applica nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformità ai modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2002.

Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovrà presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2002.

(Omissis).

02A07981-261

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e il livello di servizi prestati dal Comune per l'esercizio 2001, le seguenti aliquote e detrazioni:

5,25 per mille sugli immobili per insediamenti produttivi;

4,75 per mille su tutte le altre tipologie di immobili;

la detrazione per l'abitazione principale in euro 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-262

COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A07981-263

COMUNE DI SAN COSTANZO

Il comune di SAN COSTANZO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

a) 6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale con la detrazione di euro 103,30;

b) 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) 6 per mille con riferimento alle unità immobiliari destinate gratuitamente ad abitazione principale dei figli del soggetto passivo d'imposta;

d) 4 per mille con riferimento ai soggetti passivi d'imposta intestatari di un'unica unità immobiliare di categoria non superiore ad A/4, adibita ad abitazione principale, a condizione che la media del reddito del nucleo famigliare occupante sia uguale o inferiore a quello della pensione minima INPS; agli stessi spetta la detrazione di euro 103,30;

e) 4 per mille a favore di proprietari che eseguano opere, nei centri storici, volte al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico;

f) 6 per mille con riferimento agli immobili di proprietà dell'I.A.C.P.

(Omissis).

02A07981-264

COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE

Il comune di SAN FELICE del MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, la stessa aliquota I.C.I. prevista per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare le stesse detrazioni così come per legge, nella misura di euro 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-265

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Il comune di SAN GIORGIO di LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (invariata rispetto all'anno 2001);

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di legge euroconvertita pari ad euro 103,00 - Regola del troncamento (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-266

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Il comune di SAN GIORGIO su LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

abitazione principale: 5,5 per mille;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unità non risultano locate: 5,5 per mille;

unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado e utilizzare dagli stessi come abitazione principale: 5,5 per mille;

unità immobiliari a disposizioni agibili (seconde case): 7 per mille;

unità immobiliari a disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate, certificati annualmente: 6 per mille;

unità immobiliari per i quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti: 4 per mille;

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

imposta ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutanzione ordinaria o straordinaria;

alle pertinenze degli immobili sopra richiamati si applica la stessa aliquota dell'immobile a cui accedono.

Dare atto che con la stessa deliberazione di G.C. n. 21 del 14 febbraio 2002 è stata fissata per l'anno 2002 in € 120,00 la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili.

Ritenuto di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale approvata con deliberazione di G.C. n. 21 del 14 febbraio 2002 pari a € 120,00 dando atto che questa detrazione verrà applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unità non risultino locate.

Ritenuto di determinare per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari a € 171,00, dando atto che questa detrazione verrà applicata nel caso in cui il nucleo familiare si troverà nelle seguenti situazioni di reddito lordo (per l'anno 2002 reddito anno 2000, dichiarazione 2001):

1 persona: L. 12.000.000 - € 6.197,48;

2 persone: L. 18.840.000 - € 9.730,05;

3 persone: L. 24.480.000 - € 12.642,86;

4 persone: L. 29.520.000 - € 15.245,81;

5 persone: L. 34.200.000 - € 17.662,83;

per ogni altro familiare: L. 4.200.000 - € 2.169,12

chi beneficia di questa detrazione non dovrà possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione altri immobili sul territorio nazionale.

(Omissis).

02A07981-267

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

abitazione principale e primo box posseduto: 4,5 per mille;

immobili concessi in locazione nel rispetto delle condizioni ai fini degli accordi locali: 2 per mille;

alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni: 9 per mille;

aree fabbricabili: 6,5 per mille;

terreni agricoli: 6,5 per mille;

altre fabbricati: 7 per mille

(Omissis).

02A07981-268

COMUNE DI SAN LORENZELLO

Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per abitazione principale dei proprietari residenti nel Comune;

b) 7 per mille per altre abitazioni ed immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili, etc.);

c) 9 per mille per immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

di stabilire in euro 258,23 al maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidità del 100%, non riconducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

(Omissis).

02A07981-269

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Il comune di SAN LORENZO ISONTINO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno d'imposta 2002, le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate ai punti *b)* e *c)*;

b) aliquota del 5,5 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali *C)* destinate a servizio di tali alloggi non locati;

c) aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è riconfermata in euro 103,29 (pari a L. 200.000);

3. di confermare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze classificabili nella categoria *C)*, da euro 103,29 (pari a L. 200.000) a euro 154,94 (pari a L. 300.000) per le categorie di seguito indicate:

a) persone indegenti segnalate dall'ufficio assistenza del Comune;

b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% , sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 2001, al netto dell'inennità di invalidità, dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite:

nucleo familiare fino a due componenti: euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000);

il limite reddituale si eleva di euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.000) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

c) persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno 2001 un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a:

euro 6.197,48 (pari a L. 12.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da una persona;

euro 9.296,22 (pari a L. 18.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da due persone.

Il limite reddituale si eleva di euro 3.078,74 (pari a L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

d) alle giovani coppie comunque costituite con età entrambi al di sotto di 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2001, non superiore a euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000).

Il limite reddituale si eleva di euro 1.291,14 (pari a L. 2.500.000) per ogni figlio a carico.

e) Anziani o disabili che hanno acquistato la resistenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata.

4. di stabilire che le detrazioni di cui al punto precedente del presente atto verranno subordinate alla presentazione, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi associato, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

(Omissis).

02A07981-270

COMUNE DI SAN LUCA

Il comune di SAN LUCA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille con detrazione di € 103,29 per abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-271

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

Il comune di SAN MARCO in LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

02A07981-272

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

Il comune di SAN MARCO La CATOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

confermare, altresì, che la detrazione per la prima abitazione è fissata in € 109,29 e che nessuna altra detrazione è prevista per altri tipi di fabbricati o terreni.

Che l'aliquota, così determinata, è unica per tutte le tipologie degli immobili.

(Omissis).

02A07981-273

COMUNE DI SAN MARCO CASTELVERDE

Il comune di SAN MARCO CASTELVERDE (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale.

(Omissis).

02A07981-274

COMUNE DI SAN NAZZARO

Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,7 per mille e nella misura del 6,4 per mille le aliquote, rispettivamente, per l'abitazione principale e per gli altri immobili.

(Omissis).

02A07981-275

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera c.c. n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure:

a) aliquota agevolata del 5 per mille per:

le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (azienda lombarda edilizia residenziale);

le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprietà non risultino locate;

le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;

le unità immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa;

b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nei precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 2002, si fa riferimento alla deliberazione c.c. n. 24 del 29 agosto 1991;

c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare inoltre atto che:

I. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

II. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 504/1992 o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro 90 giorni dall'evento. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

III. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di c.c. n. 176 del 29 dicembre 1998.

(Omissis).

02A07981-276

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARO

Il comune di SAN PIETRO VIMINARO (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

5,75 per mille aliquota ordinaria, 7 per mille aliquota per case sfitte e aree edificabili.

(Omissis).

riconfermare per l'anno 2002 le su dette aliquote e di determinare le riduzioni per l'abitazione principale nella misura di € 144,00;

di stabilire che venga considerata, altresì, abitazione principale l'immobile occupato da parenti di primo grado, a condizione che:

sia il proprietario che l'occupante siano residenti nel comune di San Pietro Viminario;

che esista contratto di affitto e/o contratto d'uso gratuito, debitamente registrato.

(Omissis).

02A07981-277

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

Il comune di SAN POTITO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

2. dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite in maniera obbligatoria dalle vigenti norme di legge.

(Omissis).

02A07981-278

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Il comune di SAN SECONDO di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

confermare le tariffe per l'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 29 febbraio 2000 (*omissis*).

e dunque:

di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale;

di confermare nell'importo di lire 200.000 la detrazione per la prima casa;

di estendere l'aliquota del 5,5 per mille ad una sola pertinenza dell'abitazione principale ed alle abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il terzo grado;

di aumentare l'aliquota ordinaria al 6 per mille.

(Omissis).

02A07981-279

COMUNE DI SAN SEVERO

Il comune di SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con d.lgs. n. 504/1992:

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

immobili posseduti da anziani o disabili ai sensi dell'art. 3 - comma 56 - della legge n. 662/1996: 5 per mille;

altri immobili: 7 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 2002, la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

02A07981-280

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Il comune di SAN VITO al TORRE (provincia di Udine) ha adottato, l'8 gennaio e il 2 maggio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare, siccome approva, la proposta del Sindaco;

2. di approvare, quindi, per il 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille prima casa;

7 per mille sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

7 per mille sulle seconde abitazioni sfitte;

2 per mille su immobili oggetto di recupero, da calcolare dalla data d'inizio lavori fino alla data di effettivo utilizzo dell'immobile.

3. di confermare tutte le agevolazioni già previste (C.C. n. 11 del 3 marzo 2000) e precisamente:

Prima casa: riduzione del 20% per:

a) singoli o nucleo di pensionati con reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, presentata antecedentemente alla richiesta di riduzione, fino a € 6.713,94 per singoli + € 2.582,28 per ogni persona superiore ad una;

b) Presenze nel nucleo familiare di invalidi, con grado di invalidità superiore al 50%, o portatori di handicap;

Seconda casa: equiparata alla prima casa nell'ipotesi in cui la stessa venga adibita ad alloggio gratuito in favore di persone di cui ai punti *a)* e *b)*;

(Omissis).

02A07981-281

COMUNE DI SANGUINETTO

Il comune di SANGUINETTO (provincia di Verona) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di deteminare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che saranno applicate in questo comune, nella seguente misura:

aliquota 6 per mille, con detrazione di L. 250.000, per le abitazioni principali e locali di pertinenza (garage, cantina, ecc.);

aliquota 6,3 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e locali di pertinenza.

(Omissis).

02A07981-282

COMUNE DI SANTA LUCE

Il comune di SANTA LUCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come vigenti nell'anno 2001, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria al 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, considerando, così come da norma regolamentare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in parola, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza l'unita' immobiliare iscritta in categoria catastale C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a metri cinquanta. Tale agevolazione è limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-283

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Il comune di SANT'ANGELO MUXARO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili ricadenti nel territorio di questo comune del 5,5 per mille;

di riconfermare la detrazione di imposta, per l'abitazione principale, in ragione di € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A07981-284

COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE

Il comune di SANT'ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Delibera:

stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

(Omissis).

02A07981-285

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Il comune di SANTI COSMA e DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. *(omisiss).*

2. di confermare per l'anno 2002 la medesima aliquota dell'imposta I.C.I. già applicata per l'anno 2001, pari al sei per mille, *omissis.*

(Omissis).

02A07981-286

COMUNE DI SANT'OLCESE

Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002 l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di adeguare l'aliquota ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:

	Aliquota	Detrazione	
		€	Lire
Aliquota ordinaria	6,5 per mille	—	—
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall'art. 10 del regolamento comunale in materia)	5,7 per mille	113,62	220.000

(Omissis).

02A07981-287

COMUNE DI SANTORSO

Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, (......), le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria, nella misura del 4,5 per mille;

b) aliquota del 4 per mille da applicare per:

cooperative di solidarietà o ente «no-profit»;

associazioni di volontariato per le unità immobiliari anche se date in affitto;

coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico unità immobiliari urbane iscritte nei gruppi catastali A, C, e D;

2. di confermare, anche per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 154,94 (pari a Lire 300.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. L'ammontare della detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;

3. di elevare, per i motivi espressi in presenza, anche per l'anno 2002, a Euro 258,23 (pari a Lire 500.003) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o più figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio economico - sociale;

4. di stabilire che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi gode della detrazione di Euro 154,94 (pari a Lire 300.006), a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-288

COMUNE DI SARROCH

Il comune di SARROCH (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 precedentemente deliberate e decise nelle misure:

5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ed alle aree edificabili, con esclusione degli immobili a destinazione speciale o strumentali ovvero appartenenti alla categoria «D»;

7 per mille da applicarsi agli immobili strumentali (categoria «D») sopra descritti.

(Omissis).

02A07981-289

COMUNE DI SARZANA

Il comune di SARZANA (provincia di La Spezia) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche ed anche per quelle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E.;

2. stabilire, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, individuato come al sub. 1) del dispositivo del presente atto deliberativo;

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2002 in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dell'art. 11 del regolamento comunale concernente l'I.C.I., così come rettificato con atto consiliare n. 8 del 7 febbraio 2000 e con atto consiliare n. 71 del 28 novembre 2001, e dell'art. 12 del medesimo regolamento, la fattispecie a cui accordare le maggiori detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili così come indicato al punto 1) del dispositivo dell'atto consiliare n. 146 del 21 dicembre 1998;

3. di considerare, anche per l'anno 2002, beneficiaria delle agevolazioni previste per l'abitazione principale l'unità immobiliare adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore (parenti in linea retta fino al primo grado) non proprietari di alcun alloggio in tutto il territorio nazionale, così come disposto al punto 2) del dispositivo del succitato atto consiliare n. 146 del 21 dicembre 1998 agevolazioni da ricondursi esclusivamente all'applicazione dell'aliquota ridotta;

4. dare atto che i benefici di cui ai sub 1) e 2) del presente provvedimento saranno concessi previa istanza del contribuente, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite, con apposita determinazione del funzionario responsabile.

(Omissis).

02A07981-290

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Il comune di SAVIORE dell'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare la determinazione per l'anno 2002 nella misura del 6 (sei per mille) l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 50/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è fissata nella misura di € 103,30, oltre ad una riduzione dell'imposta pari al 40% ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;.

(Omissis).

02A07981-291

COMUNE DI SCAFA

Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura uguale al 2001 come di seguito riportata:

conferma al 5 per mille per la prima casa - abitazione principale con detrazione di € 154,96 (L. 300.000);

conferma dell'aliquota ridotta del 5 per mille con detrazione di € 51,65 (L.100.000) per abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il secondo grado, che si considerano abitazioni principali;

conferma al 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree soggetti ad imposta.

(Omissis).

02A07981-292

COMUNE DI SCERNI

Il comune di SCERNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

confermare per l'anno 2002 l'aliquota applicata per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille e la detrazione di cu i al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 resta determinata in L. 200.000.

(Omissis).

02A07981-293

COMUNE DI SCHIO

Il comune di SCHIO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, le medesime aliquote stabilite per l'anno 2001, e precisamente:

1. l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

2. l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in favore dei soggeti passivi dell'imposta individuati nelle norme legislative e regolamentari di seguito specificate, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del dereto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come di sostituito dall'art. 3 - comma 55 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e, pertanto, *(Omissis):*

delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

delle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che quest'ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

3. l'aliquota ridotta pari a 4,8 per mille da appliare al valore delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, come definite dall'art. 8-*bis* del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immiboli; l'agevolazione opera a favore del soggetto passivo dell'imposta quale titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento insistente sia sull'abitazione principale che sulle pertinenze, nonché a favore dei soggetti titolari dei medesimi diritti insistenti sulle pertinenze delle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali come descritte al punto precedente;

4. l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare locata, a titolo di abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nell'eccezione di cui all'art. 8–*bis* del regolamento comunale prima richiamato, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione stipulato, per il comune di Schio, in data 6 dicembre 1999, dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni della proprietà, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;

5. l'aliquota nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli alloggi e relative pertinenze, nell'eccezione di cui al richiamato art. 8-*bis* del regolamento comunale, destinati alla locazione tenuti sfitti;

b) di stabilire, anche per l'anno 2002, l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare locata con contratto di foresteria a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo all'«Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo», quale progetto sperimentale di intervento sulla situazione abitativa, su iniziativa della Prefettura di Vicenza, *(omissis);*

c) di aumentare la detrazione dell'imposta prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente modificato, da € 103,29 ad € 104,00;

d) di concedere, anche per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da € 104,00 ad € 258,23 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disaggio economico e sociale individuato dalla presenza di entrambi i requisiti così descritti:

1. possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze;

2. godimento della sola pensione sociale oltre al reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze; nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, dovrà essere costituito esclusivamente da pensioni sociali, che saranno pertanto cumulate, oltre ovviamente al reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

in alternativa al requisito di cui al punto 2. e fermo restando il possesso come prescritto al punto 1.:

3. godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, non superiore al tetto del «minimo vitale» fissato dal comune di Schio con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 16 gennaio 2001, esecutiva a' sensi di legge, rispettivamente all'anno 2001, cui si riferisce il reddito goduto;

d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che dovrà essere presentata all'Ufficio tributi del comune entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.

(Omissis).

02A07981-294

COMUNE DI SCIDO

Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille;

2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000, oggi € 103,29.

(Omissis).

02A07981-295

COMUNE DI SCIGLIANO

Il comune di SCIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

II - di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

02A07981-296

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Il comune di SCURCOLA MARSICANA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE PER MILLE
—	—
Abitazione principale e relative relative pertinenze	4
Aree fabbricabili	5,5
Altri fabbricati	6

Per la classificazione dettagliata delle aree fabbricabili, si fa riferimento al regolamento comunale dell'I.C.I., di cui agli atti deliberativi di Consiglio comunale n. 38 del 30 giugno 1998 e di Consiglio comunale n. 18 del 24 marzo 2000, di Giunta comunale n. 101 del 18 settembre 2000 e al nuovo valore delle aree attribuiuto con atto di Giunta comunale n. 18 del 17 febbraio 2001.

2) le riduzioni e le detrazioni di imposta sono state regolarmente con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 17 febbraio 2001 così riportate nel prospetto che segue:

N. Ord.	Tipologia degli immobili nonché categoria di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale	Detrazione di imposta
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	L. 200.000
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari	L. 200.000
3	Unità immobiliare non locata, ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	L. 200.000
4	Categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico- sociale: 4.1 Anziani e disabili, non locate anche se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente	L. 200.000

(Omissis).

02A07981-297

COMUNE DI SERDIANA

Il comune di SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del quattro per mille;

2.. di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in € 180,76.

(Omissis).

02A07981-298

COMUNE DI SERRAMANNA

Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

02A07981-299

COMUNE DI SERVIGLIANO

Il comune di SERVIGLIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2002, l'articolazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), a suo tempo istituita in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, come appresso:

a) aliquota 5,5 per mille per l'abitazione principale, detrazione € 103,29, pari a L. 200.000;

b) aliquota 6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-300

COMUNE DI SESTINO

Il comune di SESTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per il corrente anno 2002, l'aliquota base dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire altresì, in merito, in base alla successiva casistica, le seguenti aliquote a disposizioni particolari:

A) per le unità immobiliari di proprietà o non di proprietà occupate da residenti: aliquota del 5,5 per mille;

B) per le unità immobiliari successive non occupate da residenti:

a) la prima unità immobiliare non occupata da residenti e quindi anagraficamente vuota: aliquota del 6,5 per mille;

b) la seconda e le successive unità immobiliari non occupate da residenti e quindi anagraficamente vuote: aliquota del 9 per mille;

c) per le aree edificabili pertanto lottizzate o urbanizzate: aliquota del 5,5 per mille;

d) per i fabbricati realizzati e ancora non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione o di alienazione di immobili, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori: aliquota del 4 per mille;

e) detrazione d'imposta: la detrazione d'imposta è elevata da L. 200.000 a L. 300.000 (pari ad € 154,94) per l'abitazione principale - rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione - per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% (debitamente certificata da organi competenti) e con un reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di L. 20.000.000, pari ad € 10.329,14, aumentato di L. 1.500.000, pari ad € 774,69, per ogni persona a carico.

(Omissis).

02A07981-301

COMUNE DI SILLANO

Il comune di SILLANO (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota è fissata nel 6 per mille.

Relativamente all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è confermata in € 103,29 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche;

2. è altresì confermata, in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti entro aree pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota dell'imposta I.C.I. nella misura del 3 per mille.

Detta aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni decorrenti dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

02A07981-302

COMUNE DI SIROLO

Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 2002, *(omissis)*, le aliquote I.C.I. come di seguito indicato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431:

4 per mille: unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimesse se destinate a servizio dell'abitazione principale;

6 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;

8,5 per mille: unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

7 per mille: tutte le altre unità immobiliari;

3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in € 103,291 rapportata all'anno, così come fissato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

02A07981-303

COMUNE DI SIRONE

Il comune di SIRONE (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 la tariffa I.C.I. e le relative detrazioni in vigore per l'anno 2001 di seguito specificate:

nella misura del 4,5 per mille per tutti i fabbricati censiti nelle categorie A ad eccezione dell'A/10, nonché tutti gli accessori e pertinenze legate alle abitazioni censite nelle categorie C/2 e C/6;

nella misura del 5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle categorie di cui al punto A, nonché tutti i terreni aventi vocazione edificatoria.

(Omissis).

02A07981-304

COMUNE DI SIRTORI

Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,8 per mille;

2. di stabilire in € 103,30 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo da parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

3. di estendere l'agevolazione di cui al punto 2 alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figlio).

(Omissis).

02A07981-305

COMUNE DI SOLARO

Il comune di SOLARO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

delibera di riconfermare per l'anno 2002 la vigente aliquota del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. Aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie immobiliari, aree fabbricabili e terreni inclusi.

Detrazione d'imposta:

€ 105,00: per l'abitazione principale;

€ 260,00 per l'abitazione principale per categorie di contribuenti che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;

di riconfermare la validità delle vigenti condizioni d'imposta, così come contemplate nel vigente regolamento comunale.

(Omissis).

02A07981-306

COMUNE DI SOMAGLIA

Il comune di SOMAGLIA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili:

immobili destinati ad abitazione principale: 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille;

(Omissis).

02A07981-307

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per il 2002 delle aliquote e detrazioni I.C.I. come segue:

a) di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento ad € 103,29 (L. 200.000) della detrazione sull'abitazione principale già intervenuti per il 1997 e di confermare anche per il 2002 l'applicazione del-
l'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali graverà l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;

b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che seguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'Ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.;

d) di aumentare la detrazione per la prima casa ad € 206,56 (L. 400.000) ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida del cento per cento certificato dall'A.S.L.

(Omissis).

02A07981-308

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Il comune di SOMMARIVA PERNO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, confermando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni scorsi stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura di € 103,29 (L. 200.000);

(Omissis).

02A07981-309

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Il comune di SORIANO nel CIMINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria e le aliquote diversificate, secondo le varie tipologie di unità immobiliari così come di seguito specificato:

aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze: 4,25 per mille;

immobili di proprietà di artigiani e commercianti per l'attività propria a conduzione familiare: 5 per mille;

abitazioni diverse da quella principale: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

2. confermare inoltre anche per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

02A07981-310

COMUNE DI SOSPIROLO

Il comune di SOSPIROLO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare che per l'anno 2002:

a) l'aliquota I.C.I. resti fissata al 6 per mille;

b) di differenziare tale aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo (1^a casa), fissando per questi, l'aliquota al 5 per mille;

c) di applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione pari a £. 230.000;

d) di considerare direttamente adibita ad abitazione princiaple l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) di applicare l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari non locate, tenute a disposizione, stabilmente sfitte o occupate per brevi periodi saltuariamente.

(Omissis).

02A07981-311

COMUNE DI SPORMAGGIORE

Il comune di SPORMAGGIORE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in favore dei soggetti passivi, persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura del 4,2 per mille.

di determinare in € 165,27 per l'anno 2002, la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'unita immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo.

di stabilire che l'aliquota di cui al punto 2 si applica anche alle pertinenze di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.

(Omissis).

02A07981-312

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

Il comune di STAGNO LOMBARDO (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare ad abitazione principale 5 per mille;

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari 5,5 per mille;

c) terreni agricoli 5,5 per mille;

d) aree edificabili 5,5 per mille;

e) aliquota in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 1 per mille;

f) aliquota agevolata in favore di proprietari di interesse artistico o architettonico nel centro storico 1 per mille;

Le aliquote di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono da applicare l'imitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

g) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi «tipo».

2. di determinare per l'anno 2002 in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

02A07981-313

COMUNE DI STANGHELLA

Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale al minimo fissato dalla normativa vigente di €. 103,29 (L. 200.000);

(Omissis).

02A07981-314

COMUNE DI STELLANELLO

Il comune di STELLANELLO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

02A05703-78

COMUNE DI STINTINO

Il comune di STINTINO (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare le aliquote già in vigore nell'anno 2001 per l'anno 2002:

1) aliquota ordinaria al 5,5 per mille;

2) aliquota al 4,5 per mille per la sola abitazione principale e sua pertinenza, così come definito nel vigente regolamento I.C.I., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 15 dicembre 1998;

3) di mantenere a € 103,29 (£ 200.000) la detrazione per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale, intendendo, per abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente unitamente ai suoi familiari.

(Omissis).

02A07981-315

COMUNE DI STRONCONE

Il comune di STRONCONE (provincia di Terni) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare per il corrente anno l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale ed elevare al 7 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati;

2. confermare per l'anno 2002, indistintamente per qualsiasi persona fisica, la detrazione di L. 240.000 pari ad € 123,95 per la sola unita immobiliare (e sue pertinenze) adibita ad abitazione principale;

3. confermare anche per il corrente anno la detrazione complessiva di L. 300.000 pari ad € 154,95 per l'abitazione principale per le seguenti categorie come appresso:

a) anziani di età superiore a sessantacinque anni, con reddito complessivo familiare conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. non superiore a L. 20.000.000 pari ad € 10.329,14 che sia proprietario di unica unità immobiliare (e sue pertinenze) distinta tra le categorie catastali A2-A7 adibita direttamente a propria abitazione principale. Tale limite di reddito è elevato a L. 24.000.000 pari ad € 12.394,97 in presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;

b) famiglia numerosa, formata da minimo sei componenti, proprietaria di unica unità immobiliare (e sue pertinenze) distinta tra le categorie A2-A7, adibita direttamente ad abitazione principale dello stesso con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. non superiore alla somma delle quote di L. 8.000.000 pari ad € 4.131,66 attribuite ad ogni componente. La quota di reddito di L. 8.000.000 (€ 4.131,66) si intende elevata di L. 2.000.000 pari ad € 1.032,91 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare.

(Omissis).

02A07981-316

COMUNE DI SUELLO

Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. *(omissis).*

2. di fissare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 2002;

3. di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 applicabile ai fabbricati di categoria D;

4. di fissare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in €. 130,00 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile;

(Omissis).

02A07981-317

COMUNE DI SUTRI

Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Immobili abitazione principale aliquota 5 per mille;

Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati aliquota 6 per mille;

Immobili realizzati da imprese aventi oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili destinati alla vendita (periodo massimo anni 3 dalla fine dei lavori) aliquota 4 per mille;

La detrazione di imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in € 129,11 (L. 250.000) da rapportare al periodo annuo durante il quale si protrae tale destinazione.

È considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprietà di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente.

I fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.

(Omissis).

02A07981-318

COMUNE DI TAURASI

Il comune di TAURASI (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di prendere atto che a decorrere dall'anno 2002 l'aliquota I.C.I. viene aumentata dal 4 per mille al 5 per mille, per tutte le unità immobiliari;

(Omissis).

02A07981-319

COMUNE DI TELVE

Il comune di TELVE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le aree edificabili nella misura del 6 per mille;

3. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

abitazione non lacate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;

4. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 156,00 annui.

(Omissis).

02A07981-320

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Il comune di TERNO d'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Abitazioni principali e relative pertinenze 5,5 per mille;

Aree fabbricabili 6,5 per mille;

Altri fabbricati 6,5 per mille;

Seconda casa sfitta 7 per mille;

Terreni agricoli 6,5 per mille.

Si comunica inoltre che:

1. la detrazione spettante per abitazione principale è pari a € 140,00 (L. 271.078);

2. agli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro spetta una riduzione del 50%;

3. per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità pari di almeno il 75% e con un reddito non superiore a € 25.830,00 (L. 50.013.854) verrà riconosciuta una maggiore detrazione fino alla concorrenza dell'imposta;

4. per i nuclei familiari con un reddito inferiore a € 15.495,00 (L. 30.002.504) annui aumentato di € 1.030,00 (L. 1.994.358) per ogni componente fiscalmente a carico e per ogni componente che non percepisce pensione e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.487 (€ 620,00) la detrazione sale a € 155 (L. 300.122);

5. per i nuclei famigliari con reddito inferiore a € 7.750,00 (L. 15.006.092) annui, maggiorato di € 1.030,00 (L. 1.994.358) per ogni componente fiscalmente a carico e per ogni componente che non percepisce pensione e con rendita catastale inferiore a € 620,00 (L. 1.200.487) la detrazione sale a € 207,00 (L. 400.807).

Per poter usufruire delle detrazioni ai punti 2/3/4/5 sarà necessario che i contribuenti ottengano l'autorizzazione scritta da parte del comune presentando istanza corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica dei parametri richiesti entro il 15 giugno 2002 e il reddito di riferimento sarà quello percepito dall'intero nucleo familiare nel 2001-11-20.

Si ricorda che ai sensi del comma 7, art. 8 del regolamento comunale I.C.I. sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (padre-figlio, figlio-padre). Si precisa inoltre che chi nel corso dell'anno 2001 avesse già fruito di detta agevolazione dovrà entro i termini di legge presentare apposita dichiarazione I.C.I. di variazione.

(Omissis).

02A07981-321

COMUNE DI TERRAVECCHIA

Il comune di TERRAVECCHIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

2. Altre unità immobiliari: 5 per mille;

3. Aree edificabili: 5 per mille;

4. Detrazione per abitazione principale: € 129,11.

(Omissis).

02A07981-322

COMUNE DI TORNARECCIO

Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

2. la detrazione per l'abitazione principale in € 118,79 in luogo di € 103,29 stabilite dalla legge.

(Omissis).

02A07981-323

COMUNE DI TORO

Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure:

(Omissis).

Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29;

(Omissis).

02A07981-324

COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Il comune di TORRICELLA SICURA (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

determinare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille;

determinare in € 103,29 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-325

COMUNE DI TORTONA

Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

A) aliquota ordinaria di riferimento: 7 per mille;

B) con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, in legge 24 ottobre 1996, n. 556 e richiamato dal comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte, nonché con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: 5 per mille;

C) con riferimento all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 531, in relazione alla possibilità di applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo di legge:

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2 per mille.

I contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare al comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformità al «contratto tipo locale» convenuto tra il comune e le associazioni di categoria;

D) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilità di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, nonché con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta:

1) soggetti d'imposta che intraprendono per la prima volta un'attività produttiva: 4 per mille;

2) soggetti d'imposta, insediati nel comune di Tortona che ivi espandono la propria attività produttiva: 4 per mille.

Le agevolazioni di cui sopra sono concesse sulla base delle modalità e delle condizioni di seguito elencate:

a) per quanto concerne le nuove attività:

contribuenti che iniziano per la prima volta un'attività produttiva nell'anno d'imposta 2002 (fa fede la data di inizio attività denunciata presso la CC.I.AA., nonché la data di iscrizione presso gli enti ed istituti previdenziali) escluse le ipotesi di trasformazioni, fusioni o rilocalizzazioni di impianti produttivi;

b) per quanto concerne le espansioni di attività:

contribuenti già esercitanti nell'anno 2001 un'attività produttiva;

contribuenti per i quali, sulla base dell'aliquota in vigore nell'anno 2001, si è registrato, nel corso dell'annualità 2002, un incremento della base imponibile I.C.I. riferita all'insediamento produttivo in essere in data 31 dicembre 2001;

l'incremento di base imponibile deve essere determinato da acquisizioni di nuovi immobili produttivi ovvero da ampliamenti, attestati da regolare rilascio del certificato della relativa agibilità/usabilità, degli impianti produttivi già esistenti;

l'incremento di base imponibile deve essere misurabile solo ed esclusivamente in termini di incremento della o delle rendite definitive riferite all'insediamento produttivo precedente all'espansione di attività (rimangono perciò esclusi dal beneficio dell'aliquota ridotta, ad esempio, gli ampliamenti di immobili dichiarati ai fini I.C.I. con il valore contabile o con la rendita provvisoria sui quali non sia stato previamente effettuato, nell'ambito della pratica di riaccatastamento degli stessi immobili, il cosiddetto «allineamento dei valori catastali»);

l'aliquota ridotta si applica limitatamente ed esclusivamente sull'incremento di valore imponibile, mentre sul preesistente imponibile si applica l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille.

c) per quanto concerne sia le nuove attività che quelle in espansione:

gli immobili soggetti all'agevolazione sono i fabbricati con categoria catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinematografi, case di cura ed ospedali privati, istituti di credito e di assicurazione, fabbricati per attività industriali e commerciali, scuole e laboratori privati), C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), A/10 (uffici e studi privati);

l'attività produttiva deve essere esercitata direttamente dal soggetto contribuente;

i contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare la denuncia di variazione I.C.I., formalmente corretta pena il mancato ottenimento dell'agevolazione stessa, con indicazione, a seconda dei casi, degli estremi dell'atto notarile di acquisto di impianti produttivi, della pratica di concessione edilizia e del certificato catastale, ovvero, in alternativa, con allegata la fotocopia della citata documentazione;

la richiesta della relativa concessione edilizia di costruzione od ampliamento deve essere presentata al comune a partire dal 1° gennaio 2002 ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di agibilità/usabilità e sino al 31 dicembre 2004, sempreché permangano, durante tale periodo, le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione;

sono escluse dall'agevolazione le imprese di costruzione e le imprese immobiliari.

3) Terreni agricoli in generale: 6 per mille;

4) Terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti: 4 per mille.

E) con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilità di applicare ulteriori aliquote ridotte:

a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.

La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al comune a partire dal 1° gennaio 2002 ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità/usabilità e sino al 31 dicembre 2004;

2. di confermare per l'anno 2002 nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di confermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, così come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000 la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale:

a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con la percentuale minima del 50% di invalidità e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

c) invalidi con la percentuale minima del 50% di invalidità e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.-P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

e) disoccupati e lavoratori in mobilità da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.-P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

f) lavoratori posti in cassa integrazione da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.-P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente è elevato da Lire 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000;

g) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno due persone con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

h) giovani coppie di sposi entro i trentadue anni di età, per i primi due anni di matrimonio, il limite massimo del reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. è stabilito in L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico;

4. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

5. di stabilire, nell'obiettivo di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che per tutti i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione per anno d'imposta 2002 e che hanno presentato regolare domanda per usufruirne nel precedente anno d'imposta, si consideri la stessa valida anche per l'anno 2002. Resta fermo l'obbligo per i nuovi aventi diritto all'agevolazione e per i contribuenti decaduti dal beneficio della stessa, di presentare, nelle forme e nei termini stabiliti dal regolamento comunale di disciplina dell'imposta, la denuncia di variazione;

6. di confermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, così come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute;

7. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, una o più abitazioni locate nel comune di residenza;

contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione;

8. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 6) dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni e pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno 2002 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 20 dicembre 2002 per il versamento della seconda rata, e che le stesse avranno validità per il solo periodo d'imposta 2002;

9. di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensì alternative fra loro;

10. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-326

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

La giunta comunale, *(omissis)*, delibera di determinare, *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:

a) persone fisiche soggetti passivi d'imposta e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6 per mille;

c) altri immobili: aliquota 7 per mille.

(Omissis).

02A07981-327

COMUNE DI TRECCHINA

Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 2002 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. dare atto:

che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, (€ 103.29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.

(Omissis).

02A07981-328

COMUNE DI TREVENZUOLO

Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:

aliquota del 5,6 per mille, per l'abitazione principale;

aliquota del 6,2 per mille, per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni e le aree fabbricabili;

nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

detrazione per abitazione principale di L. 200.000 pari a € 103,29;

detrazione per abitazione principale di L. 300.121 pari a € 155,00 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap o di invalidità riconosciuti all'80% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà. La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio tributi del comune entro il 31 dicembre 2002.

(Omissis).

02A07981-329

COMUNE DI TURRIACO

Il comune di TURRIACO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili, nella seguenti misure:

A) del 6 per mille, l'aliquota ordinaria, sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;

B) un'aliquota agevolata nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, prendendo atto che l'aliquota agevolata sarà applicata alle predette unità immobiliari per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ex art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

C) un'aliquota pari al 7 per mille nei casi di alloggi non locati, così come previsto dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. A tal fine non si considera alloggio non locato quello concesso in comodato gratuito a parenti entro il quarto grado ed affini di primo grado che ivi abbiano fissato la propria residenza;

D) di incrementare l'importo della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 258,23 per i seguenti casi:

a) abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che l'immobile non sia locato;

b) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da nucleo familiare il cui reddito lordo sia pari o inferiore a € 5.164,57;

c) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da nucleo familiare al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% il cui reddito lordo sia pari o inferiore a € 10.329,14 per nuclei con una persona. A tale reddito vanno aggiunte € 2.582,28 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

(Omissis).

02A07981-330

COMUNE DI VACONE

Il comune di VACONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

2. di stabilire che i versamenti I.C.I. effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contitolari anche per conto degli altri sono da considerare regolamente eseguiti.

(Omissis).

02A07981-331

COMUNE DI VADENA

Il comune di VADENA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. che anche per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene determinata nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di mantenere invariato a L. 400.000 (€ 206,58) per i motivi di cui in premessa, l'importo di detrazione per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione.

(Omissis).

02A07981-332

COMUNE DI VALBREMBO

Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbriao 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2002 le aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille;

detrazioni:

€ 103,29 per casi ordinari;

€ 258,23 esclusivamente per le abitazioni principali e loro pertinenze possedute a titolo di proprietà o di diritto reale, da:

pensionati che abbiano compiuto sessantacinque anni a condizione che il nucleo familiare di appartenenza si trovi in una situazione economica equivalente, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento I.S.E.E. approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 1999, non superiore a € 9.296,23 e comprovato da idonea autocertificazione da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione I.C.I.;

soggetti in situazionie di particolare disagio sociale, derivante da invalidità non inferiore al 67% certificata dall'A.S.L. da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

02A07981-333

COMUNE DI VALFABBRICA

Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504/1992, che convertite in euro, vengono determinate come segue:

a) aliquota del 4,5 per mille:

immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare;

unità immobiliari date in comodato o uso gratuito si soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;

abitazione possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

pertinenze dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C2 o C6;

b) aliquota del 6,5 per mille:

tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali «A» e «B»;

fabbricati classificati nel gruppo catastale «C» quali garages e cantine non di pertinenza dell'abitazione principale, negozi, botteghe, ecc.;

fabbricati classificati nel gruppo catastale «D» quali opifici, stabilimenti industriali, ecc.;

terreni agricoli, se dovuta;

aree fabbricabili;

c) detrazione d'imposta per l'abitazione principale:

€ 103,50 per tutti i titolari di abitazione principale;

€ 155,00 (equivalente ad una ulteriore detrazione di € 51,50) per i pensionati maschi ultra sessantacinquenni e femmine ultrasessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidità superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti:

che né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare possiedano sul territorio nazionale altra unità immobiliare adibita ad abitazione;

che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate, quali garages, cantina, ecc. risulti classificata in una delle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5;

che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione alla sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati:

n. 1 persona: € 6.200,00;

n. 2 persone: € 10.400,00;

n. 3 persone: € 14.500,00;

oltre 3 persone: per ogni persona in più € 2.100,00.

Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap non invalidità riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non viene computato.

(Omissis).

02A07981-334

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Il comune di VALLE di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota agevolata (per le sottoindicate tipologie di immobili): 6 per mille:

abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;

abitazione principale del soggetto passivo iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;

abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo (con autocertificazione entro il 30 giugno dell'anno successivo);

abitazione dei custodi, come definita dal C.N.L. per la categoria e dall'art. 659 codice di procedura civile;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliari qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 817 del codice civile (box, cantina, ecc.);

aliquota ridotta (per gli immobili di proprietà dell'A.T.E.R., purché non già assegnati con patto di futura vendita e riscatto): 1 per mille;

aliquota diversificata: 6 per mille:

fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità (es. stalle e fienili);

immobili diversi dalle abitazioni, non costituenti pertinenza di abitazione;

2. di determinare nell'importo di € 130,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nell'eccezione di cui all'art. 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;

3. di proporre al consiglio comunale l'istituzione di una maggiore detrazione per l'abitazione pricipale dei soggetti, residenti nel comune, nel cui nucleo familiare convivente, quale risulti all'anagrafe del comune, sia presente una persona disabile con invalidità permanente accertata in misura superiore al 66,66%;

4. di determinare nell'importo di € 200,00 la maggiore detrazione d'imposta di cui al precedente punto 3, subordinandone la validità all'istituzione della particolare agevolazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

5. di proporre al consiglio comunale l'istituzione di un'aliquota ridotta per gli immobili appartenenti all'A.T.E.R., purché non già assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto;

6. di subordinare la validità dell'aliquota ridotta di cui al precedente punto 5, determinata per l'anno 2002 nella misura dell'1 per mille, all'istituzione della particolare agevolazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

02A07981-335

COMUNE DI VALLECROSIA

Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di adottare, per i motivi di cui in narrativa, per l'anno 2002, le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio:

l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pricipale, in applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché, in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistisco o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per i terreni agricoli;

(Omissis).

02A07981-336

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Il comune di VALLELUNGA PRATAMENO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

02A07981-337

COMUNE DI VALSOLDA

Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare con effetto 1° gennaio 2002, le seguenti aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:

prima casa: 6,5 per mille;

seconda casa ed altri immobili: 6,5 per mille;

terreni edificabili: 6,5 per mille;

(Omissis).

02A07981-338

COMUNE DI VARENA

Il comune di VARENA (provincia di Trento) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 le seguenti nuove aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale, nonché per abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 4 per mille;

aliquota I.C.I. per le pertinenze dell'abitazione principale (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificati o classificabili nelle categorie C2, C6 e C7: 4 per mille;

aliquota I.C.I. per i fienili (tranne i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative), classificati nella categoria C/6: 4 per mille;

aliquota I.C.I. per tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale: 5 per mille;

detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 207,00 annue, rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di applica alla pertinenza dell'abitazione principale per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima;

(Omissis).

02A07981-339

COMUNE DI VEDANO OLONA

Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 8, comma 8, del vigente regolamento comunale;

nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di determinare in € 104,30 le detrazioni stabilite per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze ex art. 8, comma 8 del vigente regolamento comunale;

(Omissis).

02A07981-340

COMUNE DI VEDELAGO

Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

codice	Tipo immobile	Aliquota	detrazione
10	Abitazione principale	5	€ 144,00
17	Pertinenze abitazione principale	5	€ 144,00
20	Fabbricati ordinari	6	
31	Aree edificabili	6	
41	Terreni agricoli	6	

Si comunica, inoltre, che i versamenti dell'imposta possono essere effettuati:

1. direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Trevigiano;

2. presso gli sportelli degli uffici postali,

utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. n. 26728378 intestati al comune di Vedelago - sevizio tesoreria - I.C.I., che saranno recapitati al domicilio dei contribuenti.

I versamenti non devono essere eseguiti se l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 5,16.

(Omissis).

02A07981-341

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Il comune di VENEGONO INFERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Tipologia immobile	Aliquota (per mille)
Abitazione principale + pertinenze	4,5 (con detrazione annuale € 103,29 - L. 200.000)
Alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a perenti in linea retta (art. 75 cod. civile) (con apposita dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio I.C.I. del comune)	4,5
Unità residenziali locate secondo contratti-tipo ai sensi della legge n. 431/98*	4,5
Aree fabbricabili	6
Unità imm. classif. gruppo D	7
Unità residenziali sfitte**	7
Altri fabbricati non rientrati nelle precedenti tipologie	6

*) Unità residenziali locate secondo contratti tipo. . . : sono le unità residenziali affittate con contratti d'affitto tipo, sottoscritti dalle organizzazioni SUNIA, SICET, CONIA, in rappresentanza degli inquilini e APE in rappresentanza della proprietà edilizia e depositati presso gli uffici comunali (deliberazione G.C. n. 358/99).

**) Unità residenziali sfitte: sono le unità residenziali non occupate (neanche occasionalmente o saltuariamente), immobili privi di allacciamento ENEL e, dove possibile, acquedotto.

(Omissis).

02A07981-342

COMUNE DI VEZZANO

Il comune di VEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di determinare inoltre per l'anno 2002, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 119.00.

(Omissis).

02A07981-343

COMUNE DI VEZZI PORTIO

Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

La giunta comunale (*omissis*), delibera di determinare *(omissis)*, le aliquote per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 confermando per l'abitazione principale e per gli altri immobili l'aliquota nelle stesse misure determinate per l'anno precedente e precisamente:

5,5 per mille l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.

(Omissis).

02A07981-344

COMUNE DI VIDIGULFO

Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2002 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

terreni agricoli - 6,5 per mille;

aree fabbricabili - 6,5 per mille;

abitazione principale - 5 per mille;

pertinenze abitazione principale - 5 per mille;

altri fabbricati - 6,5 per mille;

abitazioni non locate - 7 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2002 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:

abitazione principale € 103,29 annue.

(Omissis).

02A07981-345

COMUNE DI VIGASIO

Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di confermare, con modalità variabili, l'aliquota anche per il 2002, come segue:

aliquota del 4,5 per mille, esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo residente;

aliquota del 6,5 per mille, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati);

3. di confermare in L. 200.000 € 103,29, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale è estesa anche alle relative pertinenze;

4. di considerare:

che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (c. 5, art. 6 del c. 5, art. 8 del regolamento comunale). La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione ;da rilasciare da parte degli interessati all'ufficio tributi entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 5, art. 6 del reg.to comunale);

(Omissis).

02A07981-346

COMUNE DI VIGONE

Il comune di VIGONE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

confermare, per l'anno 2002, (*omissis*), le misure delle aliquote, (*omissis*), quali riportate qui in allegato ai numeri da 1-3-4-5, (*omissis*), e fissando in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale (e sue pertinenze), relativamente all'I.C.I. (per la quale ultima sono confermate le aliquote del 5.8 per mille per abitazioni e pertinenze e del 7 per mille per altri fabbricati, terreni, aree edificabili).

(Omissis).

02A07981-347

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI TUSCIA

Il comune di VILLA SAN GIOVANNI TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2002, come segue:

1. aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

II. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

III. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

02A07981-348

COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

Il comune di VILLANOVA del SILLARO (provincia di Lodi) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire l'imposta sugli immobili per l'anno 2002 con aliquota unica del 5,8 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1992 n. 504;

di applicare per l'abitazione principale la detrazione di € 104,00;

(Omissis).

02A07981-349

COMUNE DI VILLAR DORA

Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29 ed i valori medi venali delle aree fabbricabili site sul territorio del comune (allegato predisposto dall'ufficio tecnico) approvati con la deliberazione c.c. n. 6 del 28 febbraio 2000;

(Omissis).

02A07981-350

COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Il comune di VILLAVALLELONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni d'imposta:

aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette ad I.C.I.;

detrazione d'imposta di € 103,30 per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A07981-351

COMUNE DI VINZAGLIO

Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in € 103,29 ovvero L. 200.000.

(Omissis).

02A07981-352

COMUNE DI VITERBO

Il comune di VITERBO ha adottato, il 1° febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come già determinate per l'anno 2001 e, quindi, nella misura di seguito indicata:

1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;

2. un'aliquota ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza;

3. un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;

4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità inagibili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici.

di precisare, inoltre, che:

a) per poter godere, a pena d'esclusione, dell'aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione I.C.I. in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agebolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;

b) per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al settore tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti;

c) l'inagibilità e l'inabitabilità, di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di confermare, altresì, la detrazione per l'abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di giunta comunale n. 854 del 14 aprile 1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17 febbraio 1998, i cui importi previsti vengono convertiti in euro, nella misura di seguito indicata:

1. la detrazione per l'abitazione principale è pari a € 103,29. Tale detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell'imposta relativa all'abitazione principale;

2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di giunta comunale n. 854 del 14 aprile 1997, è pari a € 129,11.

La detrazione di cui al punto 1, nonché l'aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.

Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente punto 2. gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al settore tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata di acconto I.C.I. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.

(Omissis).

02A07981-353

COMUNE DI VITULANO

Il comune di VITULANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

di fissare il L. 200.000 la detrazione per l'abitazione prinicipale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

02A07981-354

COMUNE DI VOGOGNA

Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

l'aumento al 6 per mille dell'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e sue pertinenze con una detrazione di € 103,29;

il mantenimento al 7 per mille dell'aliquota I.C.I. sugli altri fabbricati e le aree fabbricabili e al 4 per mille per coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

02A07981-355

COMUNE DI VOLPEDO

Il comune di VOLPEDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, ferma restando la detrazione di L. 300.000 per la prima casa.

(Omissis).

02A07981-356

COMUNE DI VOLTIDO

Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2002 l'aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille;

2. *(omissis);*

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A07981-357

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651437/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035